

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE  
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

2

---

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO

1977

## *Gli atti arcivescovili milanesi dei secoli VIII-IX*

di LUISA FEDERICA ZAGNI

Per lo studioso che affronti la più antica documentazione arcivescovile milanese, le difficoltà sono numerose e non piccole, sia per l'esiguità degli atti pervenutici, sia per la presenza tra essi di numerose e antiche falsificazioni.

Già il Vittani<sup>1</sup> aveva notato tali difficoltà, denunciando però la mancanza di un'approfondita indagine diplomatica, che potesse, attraverso un « lungo studio comparativo », giungere a conclusioni precise, o almeno prospettarle.

Più recentemente il Natale<sup>2</sup> nell'edizione delle pergamene del Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano, ha riaperto la questione dei falsi, successivamente ripresa, ampliata e definitivamente chiarita dal Ghiglione<sup>3</sup>.

Ora, con il conforto di questi studi, appianato forse il più grosso ostacolo ad una giusta interpretazione di questi atti, si può cercare di rappresentare in maniera compiuta tutto il quadro della diplomazia arcivescovile milanese dei secc. VIII e IX, analizzando oltre ai *praecepta*, d'altra parte già molto noti ed ampiamente commentati, anche gli atti sinodali, gli atti giudiziari e le lettere, già tutti editi, ma mai considerati dal punto di vista diplomatico, facendo quindi seguire, in appendice, l'elenco ed alcune considerazioni sugli atti ufficiali ai quali l'arcivescovo semplicemente interviene e sugli atti privati di cui è l'autore.

### *I « praecepta ».*

Sono i documenti arcivescovili milanesi di maggior rilievo storico e diplomaticamente più compiuti. Essi, purtroppo, ci sono giunti

---

<sup>1</sup> G. VITTANI, *Diplomatica*, Appunti dalle lezioni tenute presso la scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica dell'Archivio di Stato di Milano nel 1914-15, (Roma 1972, rist. anast.) p. 130.

<sup>2</sup> Il *Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, a cura di A. R. NATALE, vol. I, parti I-II, Milano 1971.

<sup>3</sup> N. GHIGLIONE, *Osservazioni critiche sulla nuova edizione dei Diplomi Arcivescovili Milanesi (789-893)*, in A.S.L., s. nona, vol. X (1971-73), Milano 1974, pp. 59-74.

in numero assai limitato: sono infatti sei per i secc. VIII e IX e, per di più, uno solo è originale, tutti gli altri sono copie posteriori.

Questi atti facevano parte della documentazione prodotta dai monaci di S. Ambrogio nei vari giudizi che, a partire dalla fine del sec. XI, cercarono di porre termine alle controversie, che li opponevano ai canonici officianti nella stessa basilica, circa la preminenza nelle sacre funzioni e la spettanza delle oblazioni dei fedeli<sup>4</sup>.

I dissidi tra monaci e canonici non furono mai sanati, tanto che nel Settecento divampò con maggior vigore la polemica<sup>5</sup>, sostenuta prima dal Sormani, strenuo difensore dei diritti canonicali<sup>6</sup>, e più tardi rinfocolata dal Fumagalli, tutto intento a demolire le argomentazioni del Sormani e a difendere atti palesemente falsi<sup>7</sup>.

La critica successiva evitò di entrare nel merito della questione, e, solo agli inizi del Novecento, la riconsiderò il Biscaro, esaminando i documenti presentati dalle due parti e risultanti dagli atti processuali del 1144<sup>8</sup>; e giungendo spesso a conclusioni estremamente nega-

---

<sup>4</sup> I dissidi, sorti tra i monaci e i canonici nel 1096, e protrattisi per tutto il sec. XII, sono stati descritti da G. BISCARO, *Note e documenti santambrosiani*, in A.S.L., s. quarta, vol. II (1904), pp. 302-359. Egli si è soffermato soprattutto sulle *allegationes iuris* del processo del 1144 e sui documenti in esso presentati dalle parti, fra i quali naturalmente fanno spicco alcuni dei diplomi arcivescovili oggetto di questo studio. Sullo stesso argomento v. pure un recente studio di A. AMBROSIONI, *Controversie tra il monastero e la canonica di S. Ambrogio alla fine del sec. XII*, in « Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere », Classe di Lettere, 105 (1971), pp. 643-680. Alcuni accenni anche in G. L. BARNI, *Dal governo del vescovo a quello dei cittadini*, in « Storia di Milano » a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri, vol. III, Milano 1954, p. 236. Ha poi trattato delle dispute del sec. XIII A. R. NATALE, *Falsificazioni e cultura storica e diplomatica in pergamene santambrosiane del principio del sec. XIII*, in A.S.L., s. ottava, vol. I (1948-49), pp. 25-37.

<sup>5</sup> Cfr. P. ZERBI: *La Chiesa ambrosiana di fronte alla Chiesa romana dal 1120 al 1135*, Excursus I: *La controversia fra i monaci e i canonici di S. Ambrogio nella storiografia milanese dei secoli XVII e XVIII*, in « Studi Medioevali », s. terza, vol. 4 (1963), pp. 185-186.

<sup>6</sup> N. SORMANI, *Allegata in concordiam in causa praeminentiae*, Milano 1733.

<sup>7</sup> A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico Sant'Ambrosiano delle carte dell'ottavo e nono secolo*, Milano 1805; *Delle antichità Longobardico-milanesi*, Milano 1793, vol. III, dissertaz. XXX; vol. IV, dissertaz. XXXI; *Delle istituzioni diplomatiche*, Milano 1802, t. II, cap. XIV, pp. 155-189.

<sup>8</sup> V. nota n. 4.

tive circa la loro autenticità, poi corrette dal Savio<sup>9</sup>.

Oggi, dopo le puntualizzazioni del Natale<sup>10</sup> e lo studio del Ghiglione<sup>11</sup>, tra i diplomi arcivescovili milanesi oggetto del presente lavoro, si ritiene sicuramente falso solo il privilegio di Tadone dell'866; gli altri sarebbero fondamentalmente genuini, anche se molto corrotti da successive interpolazioni.

Dopo queste brevi note, occorre ora dire che, nel presentare singolarmente i diplomi, non si faranno più accenni alle posizioni critiche dei vari autori circa ognuno di essi, ma si metteranno in evidenza solo le argomentazioni in qualche modo ancora valide e sostenibili.

## I

789 ottobre 23

L'arcivescovo Pietro, fondatore del monastero di S. Ambrogio, conferisce a Benedetto, abate dello stesso monastero, l'ufficiatura della chiesa, conferma i precedenti benefici e l'usufrutto dei beni costituiti dalle oblazioni dei fedeli.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, n. 27, copia autentica<sup>12</sup> della fine del sec. XII o del principio del XIII, da originale fortemente interpolato<sup>13</sup>, in buono stato di conservazione.

---

<sup>9</sup> F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regione. La Lombardia*, parte I, Firenze 1913.

<sup>10</sup> Di A. R. NATALE v. gli apparati di commento all'edizione delle pergamene in *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte I, nn. 30, 58, 73; parte II, nn. 118, 157, e, in *Falsificazioni e cultura...*, cit., p. 35, l'ampio commento del privilegio di Tadone dell'866.

<sup>11</sup> V. N. GHIGLIONE, op. cit..

<sup>12</sup> L'atto si presenta in forma di copia autentica, esemplata dal notaio milanese « Jacobus de Turre », di altra copia autentica di mano di « Petrarius Sinistrarius notarius sacri pallacii ac receptor testium reipublice urbis Mediolani », derivata da originale fortemente interpolato e sottoscritta da sette giudici comprovanti l'autenticità dell'« exemplum ». Il segno di tabellionato di « Jacobus de Turre » precede il protocollo del privilegio, non compare però prima della sottoscrizione del notaio stesso. Su « Petrarius Sinistrarius » e alcuni dei detti giudici, v. anche quanto afferma G. BISCARO, op. cit., p. 338 e nota n. 2. Nella sottoscrizione di « Petrarius Sinistrarius » infine, si legge che l'originale era munito del sigillo dell'arcivescovo Pietro, di cui invece non fa alcun cenno il testo del diploma.

<sup>13</sup> Un'interpolazione, secondo il Savio, si trova nella *dispositio*, « là dove l'arcivescovo Pietro dice di dare all'abate Benedetto ed ai suoi monaci un edificio

Edd. G. P. PURICELLI, *Ambrosianae Mediolani basilicae ac monasterii hodie Cisterciensis monumenta*, Milano 1645, p. 18, n. 17; F. UGHELLI, *Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium rebusque ab iis preclare gestis*, II ediz., Venezia 1719, t. IV, col. 72 A; B. ARESI, *Privilegiorum et diplomatum omnium insigni basilicae et imperiali monasterio S. Ambrosii Maioris Mediolani concessorum exemplaria*, in *Insignis basilicae et imperialis coenobii S. Ambrosii Maioris Mediolani chronologica series*, Milano 1674, p. 1; A. FUMAGALLI, *Delle antichità...*, cit., vol. IV, appendice alla diss. XXXVI, p. 297; *Codice diplomatico...*, cit., n. XIX; C.D.L., cit., col. 119, n. LXIV; P. BONDIOLI, *La fondazione del monastero di Sant'Ambrogio in Milano nei documenti del sec. VIII*, Milano 1931, p. 69; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte I, n. 30.

Il protocollo si apre con l'*intitulatio*, in cui è inserita l'usuale formula di devozione « per Dei gratiam »; ad essa è strettamente connessa l'*inscriptio*, dove degno di nota è il fatto che si menzioni il monastero come entità a sè stante prima dell'abate e dei monaci: « Petrus... archiepiscopus monasterio... seu Benedicto abbati successoribusque eius cunctoque cetui ipsius ». Chiude il protocollo la *salutatio* « in perpetuum », mutuata dai privilegi papali.

Seguono un'ampia e ben strutturata *arenga*, incentrata sull'immagine della vita monastica come più sicuro cammino per giungere alla celeste beatitudine, e la *narratio*, introdotta dalla ripetizione dell'*intitulatio*, in cui Pietro stesso si definisce fondatore del monastero. La lunga *dispositio* non ha grande rilievo formale, consueti sono i verbi usati (« concedimus, statuimus, confirmamus »), degni di nota sono però i riverenti accenni ai re Carlo e Pipino e, nella riconferma dei

---

più ampio per l'abitazione, *et ipsam ecclesiam que usque nunc cella vocabatur* », e più avanti nel testo, quando questa frase viene ripetuta. Egli, d'accordo col Giulini, nota che « il nome di cella a quei tempi aveva il significato di modesto edificio, destinato ai custodi e rettori di una chiesa », e vedeva nei due passi succitati « l'impegno, che i monaci avevano di far risaltare come dati a loro dal primo arcivescovo, che li aveva chiamati presso S. Ambrogio, non solo un edificio per abitazione, *cella*, ma anche la chiesa stessa di S. Ambrogio, amministrata fino allora dal clero secolare » (Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, pp. 310, 311). Su quest'ultimo punto non concorda il Pandolfi che afferma: « La 'cella di S. Ambrogio' doveva consistere, come appare dal documento di fondazione, in una Chiesa, in un gruppo di case di abitazione e in possedimenti anche distanti. La Chiesa è propriamente chiamata Cella... ed è ben distinta dalla Basilica » (Cfr. L. S. PANDOLFI, *L'archivio di Sant'Ambrogio in Milano*, in « Ambrosiana, scritti di storia, archeologia ed arte », Milano 1942, p. 240). Il Bognetti definisce « sfacciata adulterazione » l'interpolazione già individuata dal Savio, poiché cella è « luogo di abitazione » e non chiesa, ma è d'accordo col Pandolfi nell'identificare tale chiesa non con la basilica di S. Ambrogio, bensì con una « basilichetta destinata alla privata orazione dei monaci ». Egli giudica poi fortemente sospetto il passo: « rebus atque substantiis ad ipsam ecclesiam... pertinentibus ... sicut usque actenus a Forte diacono filio nostro possessum est in integrum, quam nos ab ipso cum rebus suprascriptis per commutationem suscepimus, dans ei ad vicem curtem proprietatis nostre in Leunianello seu et aliis locis, ubicumque habere ex parentum successione videor... » (Cfr. G. P. BOGNETTI, *Introduzione alla storia medievale della basilica ambrosiana*, in « Ambrosiana... », cit., p. 266, nota n. 46; e p. 258).

beni concessi e offerti dalla pietà dei fedeli, la menzione al consenso del clero e al beneplacito dei re e del popolo: «...consensum prebentibus sacerdotibus ac levitis cunctisque nostri ordinis ut diximus gladibus spiritualibus filiis, confirmantibus quoque dominis nostris regibus Carolo et Pipino in eternum victoris (sic), una et populo pleno favente animo, confirmamus...».

La *sanctio*, nel minacciare pene spirituali ai contravventori del dispositivo, fa ricorso, come spesso avviene, ad immagini molto vivaci («exterminetur a Deo et a beato Petro apostolo sanctoque patrono nostro Ambroxio et deleatur nomen eius de libro vitae, portio eius effitiatur cum apostata spiritu in igne perpetuo»); la stessa formula, mutila della parte finale, si riscontra anche nel privilegio di Tadone dell'866, negli altri «*praecepta*» è invece tralasciata. Concludono il testo la *iussio ad scribendum*, la *corroboratio* e la *traditio* «ad conservandum», unite in un unico periodo: «Quod preceptum nostrum Anspert subdiaconus sancte nostre Mediolanensis ecclesie scribere iussimus, et subter manibus propriis roboravimus et in ipso monasterio tradedimus conservandum».

Nell'escatocollo, la *data* è espressa secondo gli anni di regno in Italia di Carlo e di Pipino, cui seguono l'indicazione del giorno del mese secondo il computo romano e l'indizione greca. Manca la *data topica*.

Si sottoscrive per primo l'arcivescovo Pietro «peccator et indignus episcopus sancte Mediolanensis ecclesie», poi vari membri della Chiesa milanese (un arciprete, un arcidiacono, tredici preti e sei diaconi).

In tutto il documento l'arcivescovo si esprime usando la prima persona plurale, tranne che nel periodo introduttivo della *narratio* («Ob hoc etenim ego... extimavi...») in cui ricorre alla prima persona singolare.

## II

806 gennaio

L'arcivescovo Odelperto concede ad Arigauso, abate del monastero di S. Ambrogio, l'oratorio di S. Vincenzo e la corte detta Prata, a condizione che la corte torni alla Chiesa milanese dopo la morte dell'abate.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 3, originale, con lacerazioni lungo il margine sinistro e le linee di piegatura.

Edd.: G. P. PURICELLI, op. cit., p. 53, n. 29; F. UGHELLI, op. cit., t. IV, col. 75 C; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. XXVII; C.D.L., cit., col. 155, n. LXXXII; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte I, n. 38.

L'*invocatio simbolica*, espressa da un semplice segno di croce, di cui rimane solo un punto del braccio sinistro, apre il protocollo, costituito dall'*intitulatio*, contenente la formula di devozione «per Dei gratiam», e dall'*inscriptio*.

L'*arenga*, di struttura lineare, pur mantenendo la propria funzione di considerazione di carattere generale, già prelude al tema trattato nella *dispositio*, presentandoci l'arcivescovo sollecito alle necessità della propria Chiesa: «Dilectis

fidelibus nostris nihil minui, sed magis ad profectum aecliesiae nostrae sanctae Mediolanensis et ad auctumentum ampliorem proficiscere credimus, si his sumus largiti beneficium sanctae aecliesiae nostrae qui Deo omnipotenti, a quo omnia bona suscipimus, quae habemus, sedola devotione deservire concupiscunt ».

La *narratio*, che si riduce all'accenno ad una precedente *petitio* dell'abate, ha una vivacità quasi discorsiva, determinata sia dall'uso del pronome di seconda persona con cui l'arcivescovo si rivolge ad Arigauso, sia dalla semplicità del dettato: « Qua de re manifeste est nobis eo quod tu supra Arigausus abba petisti a nobis uti tibi oratorium sancti Vincenti loevitae et martyris... diebus vitae tuae tibi concidere deveremus ».

Anche la *dispositio* rimane sullo stesso tenore, pur se arricchita da immagini suggestive come quella dell'abate « die noctuque continuatis versibus ad ipsum sanctum locum... in officiis consistens ».

La *minatio* non riprende i moduli tradizionali: si riduce ad una sorta di avvertimento a non contravvenire il dispositivo, non parla di pene spirituali o materiali da comminarsi ai trasgressori e si chiude con una sostanziale riconferma del beneficio appena concesso.

Chiudono il testo la *iussio ad scribendum* all'arcidiacono Benedetto, l'accenno alla successiva sottoscrizione dell'arcivescovo (*corroboratio*) e la *traditio* « ad conservandum » all'abate.

Compongono l'escatocollo la *data cronica*, espressa secondo gli anni di regno in Italia di Carlo e Pipino, cui si aggiungono la menzione del mese, l'indizione, e l'*apprecatio* « feliciter », mutuata dal documento privato notarile. La *data topica* manca. Un segno di croce precede l'unica sottoscrizione, quella di Odelperto.

Nell'*intitulatio* le lettere sono leggermente ingrandite.

La scrittura è una corsiva nuova, lombarda, molto curata. I moduli corsivi sono molto evidenti nella sottoscrizione autografa dell'arcivescovo.

### III

835 marzo 1

L'arcivescovo Angilberto (II) nominato Gaudenzio, già abate del monastero di S. Vincenzo, abate del monastero di S. Ambrogio, gli conferma la chiesa e l'altare di S. Ambrogio con altri possessi.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. VIII, n. 27 (sec. IX, n. 22), copia autentica<sup>14</sup> della fine del sec. XII o del principio del XIII, da originale

---

<sup>14</sup> Questo « praeceptum » si trova sulla stessa pergamena di quello dell'arcivescovo Pietro (v. doc. I). E', come quello, copia autentica, mancante del segno di tabellionato davanti alla sottoscrizione del notaio esemplante, il già citato « Jacobus de Turre ».

fortemente interpolato<sup>15</sup>, in buono stato di conservazione.

Edd.: G. P. PURICELLI, op. cit., p. 80, n. 44; F. UGHELLI, op. cit., t. IV, col. 79 C; B. ARESI, op. cit., p. 7; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. XLIII; *Delle antichità...*, cit., vol. IV, diss. XXXVII, p. 325; C.D.L., cit., col. 218, n. CXXII; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte I, n. 58.

Aprire il protocollo *l'invocatio verbalis* « in nomine Domini » che compare qui per la prima volta, segue *l'intitulatio* « Angelbertus beate (e non « sancte ») Mediolanensis ecclesie humilis archiepiscopus », dove degno di nota è l'uso dell'aggettivo « humilis », molto comunemente riferito nei documenti ai membri della Chiesa milanese e qui adottato anche dall'arcivescovo. Nell'ampia *narratio*, che si apre con una sorta di preambolo, assimilabile ad un'*arenga*, sono presenti due diverse formule di devozione (« Domino iuvante » e « Domino favente ») poste, come incisi, all'inizio di due periodi successivi. Rimarchevole è pure, sempre nella *narratio*, l'accento al parere richiesto da Angilberto II ai propri sacerdoti circa la designazione del nuovo abate. I verbi della *narratio* sono tutti al tempo passato, nella *dispositio*, invece, è costantemente usato il presente (« confirmo, concedimus »), in tutto il testo poi, l'arcivescovo si esprime usando ora la prima persona singolare, ora la prima plurale. Manca la *minatio*. Chiudono il testo la *iussio ad scribendum* e la *corroboratio*, mutuata da modelli cancellereschi regi: « Et, ut hoc preceptum mee concessionis inconvulsum et inviolatum perpetuo permaneat, Ambrosium, notarium sancte nostre Mediolanensis ecclesie, scribere iussimus et propria manu subter confirmavimus ». Nell'escatocollo la *data* è espressa secondo gli anni di impero di Ludovico e Lotario<sup>16</sup>, cui seguono l'indicazione del giorno del mese secondo il calendario romano e l'indizione. Non c'è *data topica*.

L'arcivescovo si sottoscrive per primo usando lo stesso aggettivo « indignus » usato da Pietro nel privilegio del 789 (v. doc. I); segue la menzione delle sotto-

---

<sup>15</sup> Dice il Savio a proposito di questo diploma: « Probabilmente non si tratta di un'intera falsificazione, ma solo di un'interpolazione, là dove Angilberto conferma ai monaci la chiesa e l'altare, *quod ibi noviter mirifice aedificavi*. La stessa parola *mirifice*, con cui Angilberto vanta l'opera sua, troppo discorda dal linguaggio modesto, che si deve tenere da chi ha fatto un beneficio. E' molto probabile, quindi, che nell'originale, dopo le parole *per hoc praeceptum confirmo*, venissero subito le parole: *omnes possessiones atque res ipsius monasterii*, coi nomi dei villaggi in cui stavano queste possessioni. Un altro indizio, che le parole *ecclesiam et altare* sono interpolate, si ha dal diploma del 5 maggio 835, in cui l'imperatore Lotario, confermando la donazione di Angilberto, non parla nè di chiesa nè di altare, ma nomina soltanto i luoghi, le *curtes*, confermate da Angilberto... » (Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, pp. 319, 320).

<sup>16</sup> Le note cronologiche di quest'atto hanno creato qualche difficoltà agli studiosi: il Giulini, correggendo un errore di datazione del Sormani, già notato dal Giorgi, lo riferì giustamente all'anno 835, ma giudicò errati gli anni d'impero di Ludovico, che, anziché diciotto, come appare dal diploma, sarebbero dovuti essere, secondo lui, ventidue (Cfr. G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi*, II ediz., Milano 1854, vol. I, pp. 145, 146). Ma, se invece di prendere come punto di riferimento per computare gli anni di impero di Ludovico, l'anno (813) in cui egli fu associato all'impero dal padre, come sembra faccia il Giulini, si considera l'anno della sua incoronazione imperiale, avvenuta a Reims dopo il giugno 816, la prima metà dell'835 risulta compresa proprio nel XVIII anno di Ludovico.

scrizioni di altri sacerdoti, diaconi, suddiaconi e notai, di cui solo i primi sono nominati (« Adoaldus, Ermenfredus, Deusdedit, Ermenaldus et alii quamplures sacerdotes et diaconi, subdiaconi, notarii subscripserunt »).

#### IV

(843)

L'arcivescovo Angilberto (II), nominato l'arciprete della Chiesa milanese abate del monastero di S. Ambrogio, stabilisce che i propri successori rispettino l'integrità dei possessi del monastero e che il successivo abate venga eletto in seno alla congregazione dei monaci.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, n. 35; copia semplice del sec. XI, da originale forse interpolato<sup>17</sup>, con ampie lacerazioni lungo il margine destro.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, t. V, Milano 1741, col. 377; G. A. SASSI, *Archiepiscoporum Mediolanensium series historico-chronologica*, Milano 1755, t. II, p. 293; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. LVI; C.D.L., cit., col. 264, n. CLIII; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte I, n. 73.

In questo secondo diploma di Angilberto II il protocollo coincide, se si esclude l'*invocatio simbolica* (« labarum »), con quello del « praeceptum » precedente.

Una *promulgatio* ripresa dai privilegi imperiali, introduce la *narratio*: « Noverit igitur sollertia fidelium nostrorum presentium scilicet et futurorum adeo nos beati Ambrosii patronis nostri coenobium diligere studiosius voluisse, ut etiam archipresbiterum... ordinaremus abbatem... »; essa, dopo un primo richiamo alla decisione assembleare del clero milanese circa la nomina dell'abate (« cum electione omnium sacerdotum nostrorum ») reca un ampio accenno ad una precedente *petitio* dell'abate, che introduce la *dispositio*, dove di nuovo si mette in risalto il ricorso al consenso del clero cittadino: « statuimus... per consensum sacerdotum nostrorum ». Anche qui, come nel diploma precedente, manca la *minatio*. Le formule

---

<sup>17</sup> Il Ghiglione, ampliando una breve nota del Natale (cfr. *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte I, n. 73), afferma: « Questo diploma dovrebbe, forse, ritenersi frutto di una interpolazione, escludendo la linea rigida già tracciata dal Biscaro, che lo impugna come falso o, per lo meno, sospetto di falso » (Cfr. N. GHIGLIONE, op. cit., p. 66); ma il Biscaro nel suo lavoro non fa riferimento a questo diploma, bensì a quello, sempre di Angilberto II, dell'anno 835 (v. doc. III), (Cfr. G. BISCARO, op. cit., pp. 331, 332, 334, 336, 338, 339, 341). Nonostante l'equivoco di questi due autori nel reperire le argomentazioni del Biscaro, il loro giudizio complessivo su questo documento sembra essere sostanzialmente esatto, se si tien conto delle sue affinità con quello, del medesimo arcivescovo, dell'835. Unico dubbio sulla sua autenticità può forse venire dal fatto che esso non compare fra la documentazione prodotta dai monaci nel processo del 1144.

finali del testo, solitamente unite in un unico periodo, sono qui indipendenti l'una dall'altra e la *corroboratio* (« Sane ut hec institutio verior habeatur, subter eam propria manu firmare curavimus ») precede la *iussio ad scribendum*: « Hanc quoque nostri institutionem precepti Andream notarium ecclesiae nostrae scribere iussimus ». Come nel privilegio precedente, la stesura dell'atto è affidata ad un notaio della curia. Manca la *data*<sup>18</sup>.

Alla sottoscrizione di Angilberto II « indignus episcopus » (v. docc. I e III), seguono quelle di un arcidiacono, quattro diaconi e otto preti, i quali spesso si definiscono « humilis » o « indignus ».

Sono leggermente ingrandite rispetto alle altre le parole dell'*intitulatio* (« beate Mediolanensis ecclesiae ») e l'esordio della *promulgatio* (« noverit »).

Nell'escatocollo, le sottoscrizioni dell'arcivescovo e di vari membri del clero cittadino sono precedute tutte da un segno di croce e disposte in colonna.

## V

866 febbraio

L'arcivescovo Tadone, confermato all'abate Pietro e al monastero di S. Ambrogio il possesso dell'uliveto di Limonta e accettata l'aggregazione al clero metropolitano dei sacerdoti chiamati da Pietro ad officiare nella chiesa di S. Ambrogio, concede all'abate, nelle festività, l'uso delle insegne episcopali, conferma le oblazioni dei fedeli, i possessi, le decime e i servi di proprietà del monastero e stabilisce infine che l'abate sia preferibilmente eletto dalla congregazione dei monaci.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 78; falsificazione<sup>19</sup> in forma di copia autentica<sup>20</sup>, della fine del sec. XII, in buono stato di conservazione.

<sup>18</sup> La datazione più probabile, sulla base dei dati cronologici relativi a Gaudenzio e Ramperto, abati del monastero di S. Ambrogio, sembra essere l'anno 843 (Cfr. G. GIULINI, op. cit., vol. I, p. 187).

<sup>19</sup> La critica moderna non ha dubbi sulla falsità del diploma di Tadone: il Biscaro dice essere « troppo palese l'artificiosità delle disposizioni relative ai quattro sacerdoti che Tadone avrebbe accettato nella congregazione dei preti della città, all'ossequio che costoro dovevano prestare all'abate e alla pretesa conferma delle oblazioni della chiesa » (Cfr. G. BISCARO, op. cit., p. 340); il Savio dichiara: « il falsario (il quale o era un monaco di S. Ambrogio, o scriveva per conto dei monaci) ebbe cura di inserirvi vari diritti, che dai canonici erano contestati ai monaci nel tempo in cui egli viveva, cioè nel sec. XII alla fine, o nel sec. XIII... » (Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, pp. 330, 331); per il Vittani « della falsità dell'atto dell'866... non è possibile dubitare (Cfr. G. VITTANI, op. cit., p. 131). Infine il Natale, dopo aver analizzato a fondo questo atto, afferma: « non senza motivo il Vittani ci pose sopra una pietra » (Cfr. A. R. NATALE, *Falsificazioni e cultura...*, cit., p. 37).

<sup>20</sup> L'atto si presenta in forma di copia autentica di mano di « Petracius iudex qui dicor de Sancto Calocero », sottoscritta anche da « Guilielmus... Cai-

Edd.: G. P. PURICELLI, op. cit., p. 200, n. 115; B. ARESI, op. cit., p. 13; F. UGHELLI, op. cit., t. IV, col. 84 B; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. XCVIII; *Delle antichità...*, cit., vol. III, appendice alla diss. XXIX, p. 327; C.D.L., cit., col. 402, n. CCXLI; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 118.

Il « preceptum » si apre con un cristogramma<sup>21</sup> formato da una C maiuscola ornata, *invocatio simbolica* tipica dei diplomi imperiali, cui succedono l'*invocatio verbalis* « in nomine sancte et individue Trinitatis », pure molto usata dalla cancelleria imperiale, e l'*intitulatio*, in cui è inserita una formula di devozione piuttosto inusitata: « Tado divine pietatis gratia largiente sancte Mediolanensis ecclesie humilis archiepiscopus ». A queste formule, che occupano il primo rigo a lettere allungate, fa seguito un'*inscriptio* generica, mai riscontrata negli altri « precepta »: « omnibus nostri ordinis sequacibus cunctisque nostre ecclesie fidelibus presentibus scilicet atque futuris ».

L'*arenga*, ben strutturata, riprende in parte il tema di quella del privilegio dell'806 (v. doc. II) e presenta Tadone sollecito nel soddisfare le necessità della propria Chiesa, emendando errori precedentemente commessi ed elargendo benefici. La struttura della *narratio* è complessa e poco usuale: essa si apre con l'accenno ad una prima *petitio* dell'abate, ricorda come essa fu riconosciuta legittima e, sempre in forma narrativa, riporta l'assenso dato dall'arcivescovo e dal suo clero, menziona poi una seconda *petitio* dell'abate, che ancora l'arcivescovo accoglie: « Igitur... Petrus nostri abbas cenobii... nostram adiit solertiam, videlicet refferens quod olivetum illud... Huiusmodi eius assertionem audientes et diligenter rei veritatem... perquirentes, invenimus qualiter... dominus Lotharius imperator augustus per suum preceptum... Rectum igitur nobis nostrisque paruit sacerdotibus ut... concederemus.. Insuper etiam petiit... nos vero per consensum omnium nostrorum sacerdotum petitioni eius adsensum prebuimus... ». Tali assenti arcivescovili alle due *petitiones*, pur essendo sintatticamente inseriti nella *narratio* (e ciò è reso evidente anche dall'uso uniforme dei verbi al passato), logicamente fanno parte del dispositivo. Seguono poi altre concessioni, articolate in una vera e propria *dispositio*, caratterizzata dall'uso del tempo presente dei consueti verbi « concedimus, confirmamus... ».

---

narca », « Arnaldus Grassus », « Atriprandus... Corbus », giudici, « Ambrosius... de Valnexio », « Ugo... de Castegnanega », « Gualdericus Pariarius », notai. Tutte le sottoscrizioni sono precedute dal segno di tabellionato. Dopo una breve ricerca, si è però potuto appurare che, p. e., il segno di tabellionato di Ambrogio di Valnexio è contraffatto (Cfr. *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, nn. 126, 144). In tutte le sottoscrizioni si fa cenno al sigillo arcivescovile, conformemente a quanto è affermato nella *corroboratio*.

<sup>21</sup> Si è preferito usare il termine « cristogramma », anziché « crismone », perché esso mette in maggior evidenza il significato di questa speciale invocazione costituita dal monogramma del nome di Cristo, di cui si utilizzano l'iniziale C o le lettere greche  $\chi$  e  $\rho$  variamente ornate e disposte, o che si esprime con la nota tironiana corrispondente alla parola « Jesus ». Per quanto riguarda le note tachigrafiche inserite nell'*invocatio simbolica*, v. G. COSTAMAGNA, *Studi di paleografia e di diplomatica*, in « Fonti e studi del Corpus Membranarum Italicarum », Roma, IX 1972, pp. 24, 25.

Dopo la *minatio*, che in parte ricalca quella del diploma di Pietro (v. doc. I), « et qui temeraria mente violare aut exterminare maluerit, exterminetur a Deo et a patrono nostro Ambrosio et deleatur nomen eius de libro vite, donec prelibati cenobii abbati et monachis satisfecerit », si trova un'altra disposizione circa l'elezione dell'abate, cui fanno seguito la *iussio ad scribendum* e la *corroboratio* con un inaspettato accenno al sigillo episcopale: « Et ut hoc nostre auctoritatis preceptum ab hinc firmitus habeatur et ad (sic) cunctis diligentius inviolabiliter observetur, Ansprandum nostre ecclesie primicerium scribere iussimus et propria manu confirmavimus atque sigillo (sic) beati Ambrosii ad corroborandum insigniri iussimus ». La *data* è espressa prima secondo gli anni di regno di Ludovico, cui seguono la menzione del mese e l'indizione, poi secondo l'era cristiana, nello stile dell'incarnazione<sup>22</sup>; la *data topica* manca; infine si trova l'*apprecatio* « feliciter », tipica dei documenti privati notarili. Chiudono il privilegio la sottoscrizione dell'arcivescovo, che usa il consueto aggettivo « humilis », quelle di altri membri del clero metropolitano in ordine gerarchico (un arciprete, un arcidiacono<sup>23</sup>, tre preti, tre diaconi, un suddiacono) e di due notai.

Quest'atto, pur essendo una copia, autenticata da più giudici e notai, ha l'aspetto di una copia imitativa « quasi per poter sostituire pienamente l'originale », come dice il Natale<sup>24</sup>: la prima riga a lettere allungate e il « ductus » cancelleresco della scrittura del testo provocano questa impressione.

## VI

893

L'arcivescovo Anselmo (II) dona al monastero di S. Ambrogio un fondo contiguo al monastero stesso, conferma altri possessi e dà facoltà alla congregazione dei monaci di eleggere l'abate.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 116; copia imitativa del sec. XII, da originale fortemente interpolato<sup>25</sup>, in buono stato di conservazione.

<sup>22</sup> Le note cronologiche di quest'atto non concordano, come giustamente ha rilevato il Porro (C.D.L., cit., col. 402, n. CCXLI, nota 1): infatti dal diploma risulta che l'866 è il ventiquattresimo anno di regno di Ludovico II, mentre in realtà, essendo stato eletto nell'844, Ludovico regnava allora da ventidue anni; l'866 ha poi indizione XIV, non XI.

<sup>23</sup> Il Savio riporta un'osservazione del Giulini, come ulteriore prova della falsità di questo diploma: da una carta del gennaio 865 (C.D.L. col. 391, n. CCXXXIV; G. GIULINI, op. cit., vol. I<sup>2</sup>, p. 244) risulta essere arcidiacono Ansperto, e non Odelmanno come qui appare (Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 330).

<sup>24</sup> A. R. NATALE, *Falsificazioni e cultura...*, cit., p. 36.

<sup>25</sup> Il Biscaro nota che le corti di Pasiliano e di Monte, citate nella *dispositio* di questo atto, pervennero al monastero di S. Ambrogio, per donazione di Ugo e

Edd.: G. P. PURICELLI, op. cit., p. 257, n. 147; B. ARESI, op. cit., p. 29; F. UGHELLI, op. cit., t. IV, col. 88 C; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. CXXXII; C.D.L., cit., col. 595, n. CCCLVIII; M. BELLONI-ZECCHINELLI, *Campione d'Italia*, Como 1968, n. 26; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 157.

L'*invocatio*, simbolica e verbale, di questo « praeceptum » ricalca quella del privilegio precedente; al cristogramma, qui a forma di « labarum », segue infatti la formula « in nomine sancte et individue Trinitatis ». Nell'*intitulatio* manca l'aggettivo « humilis » che dall'835 si è sempre riscontrato nei diplomi quale attributo arcivescovile, si trova invece la formula di devozione « superno iuvamine ». L'*inscriptio*, grammaticalmente legata alla *intitulatio*, è prolissa e alquanto ricercata nella forma: « monasterio almifici et beatissimi Ambrosii nutritoris et protectoris nostri, similiter etiam et Petro venerabili abbati ipsius cenobii et successoribus eius ». Chiude il protocollo la formula di perpetuità, già usata nel diploma dell'arcivescovo Pietro (v. doc. I), ed evidentemente mutuata dalla cancelleria pontificia.

Manca una vera e propria *arenga*, sintatticamente isolata: essa è, per così dire, inglobata nella *narratio*, che si apre con un breve cenno sulla disponibilità dell'arcivescovo verso i propri fedeli e continua poi ricordando una *petitio* dell'abate: « Quantum quidem famulorum Christi utilitatibus clementer consulere pastoralis cura compellimur, siquidem et venerabilitas tua hoc a nobis fiducialiter postulando atque impetrando speraverat... ».

La *promulgatio*, di tipo pubblico (« idcirco omnibus sanctę Dei aeccliesię nostrisque fidelibus cognitum fieri volumus ») introduce la *dispositio*, caratterizzata dall'uso dei verbi al presente, in cui è importante notare, ancora una volta, il riferimento al consenso assembleare del clero. Altra particolarità della *dispositio* è la precisione con cui vengono indicate le misure ed i confini dell'appezzamento di terreno donato dall'arcivescovo, che, nonostante qualche artificiosità che in essi non compare, ricorda i documenti privati: « est autem mensura ipsius terrę secundum huius temporis geometras perticas iugiales septem et tabulas sedecim, situs vero loci ab oriente et meridie suprataxato coheret monasterio, habens ab occidente viam Regiam, et a septentrione murum et porticum quibus sacratum munitum est atrium ». Pure poco consueto è l'uso di indicare l'entrata in possesso del bene elargito con un preciso riferimento temporale: « eandem igitur terram... habendam et possidendam a presenti XI<sup>o</sup> pontificatus nostri anno seu etiam domini nostri imperatoris Vuidonis anno II... decernimus ». Manca la *minatio*. Chiudono il testo la *iussio ad scribendum* ad un notaio della curia e la *corroboratio*: « Quod ut cercius clarescat, Aldoaldum nostrę aeccliesię notarium hanc nostri precepti formulam scribere iussimus manuque propria subter confirmavimus », cui segue la

---

Lotario, solo nel 942 (Cfr. C.D.L., cit., col. 973, n. DLXX), e che il « portico racchiudente l'atrio », a cui si fa cenno nelle coerenze del fondo donato, fu costruito solo nel sec. XII (cfr. G. BISCARO, op. cit., pp. 342-344). In base a queste osservazioni egli considera l'atto falso, ma è forse più opportuno, seguendo l'opinione del Natale (Cfr. A. R. NATALE, *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 157) e del Ghiglione (Cfr. N. GHIGLIONE, op. cit., p. 74), pensare che sia interpolato.

duplice *apprecatio* «feli(ci)ter, amen», di uso costante nei coevi diplomi imperiali<sup>26</sup>, e qui molto sospetta.

Nell'escatocollo la *data topica* manca, e, nella *data cronica*, l'anno è espresso secondo lo stile dell'incarnazione di Cristo, seguito dall'indizione.

Alla sottoscrizione di Anselmo II («Anselmus archiepiscopus subscripsi») succedono quelle di alcuni membri del clero cittadino, in ordine gerarchico (due arcipreti, otto preti, un diacono e un «diaconus et scriniarius»).

Le parole «feli(ci)ter, amen, actum, ind. XI» sono più grandi rispetto alle altre del testo. Lo scrittore, nelle sottoscrizioni, precedute tutte da un segno di croce e disposte su tre colonne, si è sforzato di variare la propria scrittura, in modo di farla sembrare di mano diversa.

Si prenderanno ora in considerazione gli elementi che, nel contesto stesso dei «praecepta», possono fornire qualche indicazione sulla pur embrionale cancelleria arcivescovile milanese, anche se lo stato della documentazione, tanto rimaneggiata da successive interpolazioni, costringendoci alla cautela, non ci consente di prospettare conclusioni definitive.

L'unico esplicito richiamo ad un funzionario della cancelleria arcivescovile si ha nella *iussio ad scribendum*, formula ricorrente in tutti questi diplomi e dalla quale emerge che il «subdiaconus», a cui in un primo tempo era affidata la stesura del documento (doc. I e II), viene poi sostituito (docc. III, IV, VI) da un «notarius nostre sancte Mediolanensis ecclesie» (non sembra plausibile il richiamo al «primicerius sancte Mediolanensis ecclesie» come «scriptor», che si trova nel falso di Tadone). La sottoscrizione dello «scriptor», però, non compare nell'escatocollo così come non si sottoscrivono, se si eccettua il «diaconus et scriniarius» che compare nel diploma di Anselmo II (doc. VI), o almeno tralasciano la loro qualifica nella sottoscrizione, altri eventuali funzionari di cancelleria di grado più elevato.

Un segno del sorgere di una certa coscienza documentaria è poi l'uniformità dell'uso del termine «praeceptum» con il quale questi documenti definiscono se stessi; esso è poco usato da solo (docc. I e III), più frequentemente compare unito ad un sostantivo che ne specifica il significato giuridico: «nostrae cessionis preceptum» (doc. II), «preceptum mee concessionis» (doc. III), «hoc nostrę munificentię preceptum» (doc. VI). Nell'unico originale pervenutoci questo è il solo termine usato, nelle copie invece, esso, pur comparando sempre, è talvolta alternato all'uso di altre espressioni quali «munimen», «institutio», «pagina», «formula», anch'esse spesso seguite da so-

<sup>26</sup> Cfr. *Archivio Paleografico Italiano*, vol. IX, fasc. 54, Roma 1936, tavv. 110, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 122.

stantivi che ne chiariscono il significato giuridico: « nostre securitatis monimen » (doc. I), « a(u)ctoritatis monimen » (doc. III), « nostre auctoritatis pagina » (doc. IV), « nostri precepti formola » (doc. VI).

A causa delle condizioni in cui si trovano questi diplomi, non molto ci è invece consentito dire sulle loro caratteristiche estrinseche. Il privilegio originale dell'anno 806 (doc. II) rispetta certe solennità formali quali l'*intitulatio* a lettere ingrandite, l'uso di una scrittura corsiva lombarda molto curata, la regolare spaziatura fra i righe di scrittura, ma esso da solo non ci autorizza senz'altro a pensare ad un impegno speciale nella cancelleria arcivescovile mirante alla diversificazione esteriore dei « praecepta » rispetto agli altri tipi di documenti. Passando poi all'analisi di tutti i diplomi, l'unico carattere estrinseco su cui possiamo brevemente soffermarci è l'*invocatio simbolica*: essa manca nei due privilegi giuntici in copia autentica notarile (docc. I e III), è un semplice segno di croce nell'originale dell'806 (doc. II), come cristogramma compare nei diplomi dell'843 e 893 (docc. IV e VI), e nel falso dell'anno 866 è ancora un cristogramma costituito da una C variamente ornata.

Il Fissore, nel suo studio sulla documentazione vescovile astigiana, riscontra questa stessa varietà di forme ancora in diplomi dei secc. X, XI e XII<sup>27</sup>. L'oscillazione tra l'uso del segno di croce e quello del cristogramma è attestata anche dai coevi privilegi pontifici<sup>28</sup>, mentre la cancelleria imperiale predilige solitamente quest'ultima forma di invocazione simbolica<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. G. G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », Torino LXXI 1973, p. 466. Con questo lavoro il Fissore, come prima di lui il Cencetti (v. più oltre nota n. 38), il Bertoloni (F. BERTOLONI, *Note di diplomatica vescovile beneventana*, Parte I, *Vescovi e Arcivescovi di Benevento (sec. VIII-XIII)*), in « Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei », Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII, V (1950), p. 425-449) ed il Pratesi (A. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile beneventana*, Parte II, *Vescovi suffraganei (sec. X-XIII)*), in « Bollettino dell'Archivio Paleografico Italiano », nuova serie, I (1955), p. 19-91) hanno dato i maggiori contributi all'analisi della diplomatica vescovile italiana, insieme al Bascapè che dedicò alla diplomatica arcivescovile milanese uno studio di grande interesse, limitato però ai soli atti conservati nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore, i più antichi dei quali risalgono alla seconda metà del sec. XII (G. BASCAPÈ, *Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano e note di diplomatica episcopale*, Firenze 1937).

<sup>28</sup> Cfr. P. RABIKUSKAS, *Diplomatica pontificia*, II ediz., Roma 1968, p. 25.

<sup>29</sup> Cfr. *Archivio Paleografico Italiano*, vol. IX, fasc. 51, Roma 1928, tavv. 101, 103, 104; fasc. 54, cit., tavv. 110, 111, 112.

Non compaiono nelle copie nè nell'originale segni di ricognizione e altri formalismi, e anche le due menzioni del sigillo episcopale non provano per nulla la sua effettiva esistenza, poiché l'una si trova nel falso di Tadone, l'altra, pur essendo nel più antico dei diplomi pervenutici (doc. I), compare soltanto nella *completio* di « Petracius Sinistrarius » che trasse la prima copia, mentre le sottoscrizioni dei giudici comprovanti l'autenticità dell'« exemplum » e la *corroboratio* stessa del diploma non ne fanno cenno. D'altra parte, anche il Fissore, nei diplomi vescovili astigiani dei secc. X-XII, non ha riscontrato, oltre alla scrittura e alle sottoscrizioni autografe, l'impiego di altri elementi capaci di dare solennità formale e forza di prova a tale documentazione prodotta in forma solenne<sup>30</sup>.

Considerando poi le caratteristiche intrinseche di questi diplomi, sembra possibile riscontrare, pur nell'inevitabile varietà delle formule, la tendenza alla caratterizzazione del « praeceptum » secondo uno schema specifico: e ciò non si nota tanto nel protocollo, dove gli influssi della cancelleria imperiale e di quella pontificia determinano soluzioni confuse, ma piuttosto nelle formule del testo, in cui per esempio è rara la *minatio*, non compaiono accenni a sanzioni, mentre sempre si trova, insieme alla *corroboratio*, la *iussio ad scribendum* allo « scriptor » e soprattutto nell'escatocollo, dove la costante mancanza della *data topica* e la posizione della *data cronica*, sempre di seguito al testo, differenziano nettamente questi diplomi non solo da quelli imperiali e pontifici, ma anche, ad esempio, dai simili documenti vescovili astigiani.

Tutto ciò apparirà forse più chiaramente dall'analisi parallela delle singole formule. Nel protocollo, l'*invocatio verbalis*, spesso tralasciata (docc. I, II, IV), quando compare, non presenta una forma fissa: dal semplice « in nomine Domini » del « praeceptum » dell'anno 835 (doc. III), si passa in quello del 893 (doc. VI) ad « in nomine sancte et individue Trinitatis », riscontrato pure in alcuni diplomi, poco anteriori, di Carlo il Calvo<sup>31</sup>, e utilizzato anche, con evidente anacronismo, dagli autori del falso di Tadone.

Nell'*intitulatio*, unico elemento del protocollo che logicamente compare sempre in tutti i « praecepta » e che anche nella struttura permane abbastanza uniforme — solo nei diplomi di Angilberto II (docc. III e

---

<sup>30</sup> G. C. FISSORE, op. cit., p. 471.

<sup>31</sup> Cfr. *Archivio Paleografico Italiano*, cit., vol. IX, fasc. 54, cit., tavv. 102, 103 (anno 876); A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX n. 91 (anno 876).

IV) si aggiunge l'aggettivo « humilis » ad « archiepiscopus », secondo una prassi ricorrente anche nelle sottoscrizioni degli ecclesiastici milanesi, e si sostituisce « beate » a « sancte » come attributo della Chiesa milanese — sono inserite diverse formule di devozione, che vanno dal semplice « per Dei gratiam » dei primi « praecepta » (docc. I e II) all'espressione più inconsueta dell'ultimo privilegio: « superno iuvamine » (doc. VI). Il falso di Tadone, che ricalca in parte nell'*intitulatio* i diplomi di Angilberto II, presenta la formula di devozione più elaborata: « divina pietate largiente ». L'uso di questa formula non è però costante: essa per esempio non compare nei diplomi dell'835 e 843, così come in essi manca l'*inscriptio*, che invece negli altri « praecepta », conformemente alla sua funzione originaria, esprime con grande precisione a chi è concesso il beneficio (docc. I, II, VI). Il falso di Tadone richiama sia nell'*inscriptio* sia nella doppia invocazione i moduli dei diplomi imperiali.

Nel testo, l'*arenga*, di uso tutt'altro che costante, non ricorre mai ad immagini bibliche, come ci si potrebbe aspettare, trattandosi di documenti arcivescovili, è invece una specie di preambolo, di struttura abbastanza semplice, in cui si trovano considerazioni generali sui doveri dell'arcivescovo o sulle necessità della Chiesa milanese che logicamente anticipano e giustificano le successive disposizioni. L'*arenga* formalmente e contenutisticamente più compiuta si trova nel diploma di Pietro (doc. I), in uno dei due diplomi di Angilberto II manca (doc. IV), nell'altro dello stesso arcivescovo e in quello di Anselmo II (docc. III e VI) non compare come formula autonoma, ma è riassorbita dalla *narratio*, che è invece sempre presente in questi « praecepta ».

Nel diploma di Pietro e in quelli di Angilberto II (docc. I, III, IV) la *narratio* fornisce alcune notizie sul monastero di S. Ambrogio: nel primo caso indica come fondatore del monastero lo stesso arcivescovo Pietro, nel secondo spiega i motivi per cui fu eletto abate del suddetto monastero Gaudenzio, già abate di S. Vincenzo, nel terzo afferma che fu designato abate di S. Ambrogio l'arciprete della Chiesa milanese. Spesso però essa è ridotta al semplice cenno ad una precedente *petitio* (docc. II e VI). Nel falso di Tadone non v'è una chiara distinzione fra *narratio* e *dispositio* e, come si è già accennato<sup>32</sup>, tali formule appaiono frammiste e difficilmente individuabili.

---

<sup>32</sup> V. più sopra p. 14.

La *dispositio*, una sola volta introdotta da una *promulgatio* di tipo pubblico (doc. VI), ricorre solitamente ai verbi « concedere », « confirmare », « statuere », spesso nella prima persona plurale del presente indicativo. Soltanto il diploma dell'835 (doc. III) fa eccezione: infatti prima compare il verbo « confirmare » alla prima persona singolare del presente, poi la forma impersonale del perfetto « placuit nobis », infine si torna al consueto impiego della prima persona plurale del presente. Spesso nella *dispositio* si trova l'accento al consenso richiesto dall'arcivescovo al suo clero (docc. I, II, IV, V). La partecipazione assembleare del clero alle decisioni dell'arcivescovo è una consuetudine antica, fissata dalla legislazione ecclesiastica; e il fatto che di essa si faccia cenno in questi documenti solenni potrebbe significare ossequio ad una certa tradizione, ma potrebbe avere anche un significato più sostanziale e mostrare una connessione con le sottoscrizioni degli esponenti del clero milanese che compaiono nell'escatocollo (in effetti nei « praecepta » del 789 e dell'843 i membri della Chiesa cittadina si sottoscrivono tutti « ex iussione domini . . . archiepiscopi »), ma il modo un po' sbrigativo con cui la partecipazione assembleare del clero viene ricordata (« per consensum sacerdotum nostrorum », docc. III, IV, V; « consensum prebentibus sacerdotibus ac levitis », doc. I), ed il fatto che di essa non si faccia menzione nella *corroboratio*, non ci permettono di avallare del tutto questa ipotesi<sup>33</sup>.

La *minatio* compare nel diploma di Pietro, dove, pur non discostandosi dai moduli tradizionali, ha una certa vivacità espressiva (doc I); in quello di Odelperto (doc. II) ha minore rilievo formale, perchè si limita ad avvertire di non contravvenire al dispositivo e si chiude con una sostanziale riconferma del beneficio appena concesso: « Et statui-mus per hanc nostrae cessionis preceptum ut nullus admodum neque nos neque ex nostris successoribus vel subiectis nobis de ea, quae tibi superius contullimus habendum, molestare aut expelle (sic) presumant, sed, habens hunc nostrae firmitatis preceptum, quiete, ut statuimus, diebus vitae tue predictum oratorium... possidens, permanere debeat firmatum ». Nei « praecepta » di Angilberto II e in quello di Anselmo II (docc. III, IV, VI), la *minatio*, che nell'intenzione dello « scriptor »

<sup>33</sup> Ben altro rilievo hanno questi richiami nei diplomi vescovili astigiani; cfr. G. G. FISSORE, op. cit., pp. 476-479.

sembra volersi rifare a questo schema, ha esiti così poco rilevanti da non caratterizzarsi in una vera e propria formula e si confonde nella *dispositio*. Nel falso di Tadone essa ricalca quella del privilegio di Pietro, non segue però alla *dispositio*, ma è inserita in essa.

La *corroboratio*, spesso di chiara derivazione laica (docc. III, IV, V, VI), si riduce alla menzione della sottoscrizione autografa (« propria manu ») dell'arcivescovo e nei due primi « praecepta » è accompagnata dall'accenno alla *traditio* « ad conservandum » al destinatario del privilegio.

Nell'escatocollo, la *data*, sempre di seguito al testo ed indicata con un semplice complemento di tempo (solo nel diploma dell'893 è introdotta dall'espressione: « actum est hoc... »), indica, nella maggior parte dei casi, gli anni di regno degli imperatori: è infatti espressa nei primi due « praecepta » secondo gli anni di regno in Italia di Carlo e Pipino, nel diploma dell'835 secondo gli anni di impero di Ludovico e Lotario, nel privilegio dell'843 manca, in quello dell'893 è computata secondo l'era cristiana, nello stile dell'incarnazione al modo pisano<sup>34</sup>, ma nel testo sono pure menzionati gli anni di impero di Guido e quelli di presulato dello stesso arcivescovo Aselmo II. Solo il falso di Tadone presenta nell'escatocollo una doppia datazione: agli anni di regno di Ludovico<sup>35</sup> seguono quelli dell'era cristiana, sempre nello stile dell'incarnazione al modo pisano. Talvolta la data comprende anche l'indicazione del giorno del mese secondo il computo latino classico (docc. I e III), il solo mese è ricordato nel diploma dell'806 e nel falso di Tadone, in quello dell'893 la menzione del mese manca.

L'indizione, che da quanto appare dal « praeceptum » del 789, è greca<sup>36</sup>, è invece costantemente presente, mentre, come già è stato detto più volte, la *data topica* manca.

Nell'originale dell'806, come nel falso di Tadone, segue alla data l'*apprecatio* « feliciter », tipica del documento privato notarile, nel « praeceptum » di Anselmo II la doppia *apprecatio* « feli(c)ter, amen » è

---

<sup>34</sup> Lo stile dell'incarnazione al modo pisano è usato a Milano dalla metà del sec. IX. Cfr. A. FUMAGALLI, *Delle istituzioni diplomatiche*, cit., t. II, p. 61; G. GIULINI, op. cit., vol. I<sup>2</sup>, pp. 324 (a. 881), 394 (a. 899); A. CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, III ediz., Milano 1969, p. 13.

<sup>35</sup> V. nota n. 22.

<sup>36</sup> L'indizione greca è usata a Milano e nel dominio longobardo dalla fine del sec. IV. Cfr. A. CAPPELLI, op. cit., p. 6.

mutuata invece dai diplomi della cancelleria imperiale, ma contrariamente agli usi di questa, si trova alla fine del testo, prima della *data*.

Chiudono l'escatocollo le sottoscrizioni: prima di tutte quella dell'arcivescovo, sempre preannunciata dalla *corroboratio*, poi quelle dei vari membri della Chiesa milanese, talvolta in ordine gerarchico (doc. VI). Nel « *praeceptum* » dell'835 si menzionano fra i sottoscrittori anche alcuni notai<sup>37</sup>, come pure due sottoscrizioni notarili compaiono nel falso di Tadone. Naturalmente il breve accenno a tali sottoscrizioni in un documento per molti motivi sospetto, e la loro presenza in un falso, non provano per nulla che fosse necessario o almeno auspicabile l'intervento di notai alla stesura di tali atti. I notai poi sono ricordati come testimoni e anche le loro sottoscrizioni nel falso (« *Ego Petrus notarius* », « *Ego Giselbertus notarius* ») non si possono per nulla assimilare ad una *completio*: non si verifica qui ciò che si riscontra nei documenti vescovili bolognesi del sec. XI<sup>38</sup>, dove la *completio* notarile è l'elemento probante dell'autenticità dell'atto stesso. Si può dire invece che sia più vicina la prassi documentaria astigiana, dove negli atti vescovili fino al 1043 le sottoscrizioni sono esclusivamente di ecclesiastici<sup>39</sup>. Esse però nei documenti arcivescovili milanesi non sono preannunciate nella *corroboratio* e spesso sono apposte « *ex iussione domini... archiepiscopi* » (docc. I, IV), quasi a voler sottolineare la distanza che separa gerarchicamente l'arcivescovo dal suo clero. Sembra insomma che siano aggiunte per dare maggior rilievo formale all'atto, senza influire sul suo valore giuridico. Quest'impressione è confermata dall'unico originale pervenutoci, che porta la sola sottoscrizione dell'arcivescovo Odelperto (doc. II), anche se in questo caso il privilegio, essendo concesso « *ad personam* » potrebbe richiedere minori formalismi e una prassi semplificata.

---

<sup>37</sup> V. più sopra p. 12.

<sup>38</sup> Cfr. G. CENCETTI, *Note di diplomazia vescovile bolognese nei secc. XI-XIII*, in « *Scritti di paleografia e diplomazia in onore di Vincenzo Federici* », Firenze 1945, p. 195: « ... la documentazione, sebbene fosse fatta dal cancelliere del vescovo, non aveva basi diverse da quella di tutti gli altri istrumenti: ... la *fides* non si imprimeva nel documento per il fatto di essere uscito da una cancelleria, ma per il fatto di essere stato scritto da una *manus publica* e convalidato dalle sottoscrizioni o dai *signa manuum* dei testi e dell'autore, esattamente come nelle *cartule coeve*... ».

<sup>39</sup> Cfr. G. G. FISSORE, *op. cit.*, p. 485; l'affinità fra i due tipi di convalidazione si può forse spiegare tenendo presente l'appartenenza di Asti alla provincia ecclesiastica di Milano, e quindi presupponendo frequenti contatti fra le due sedi episcopali.

A conclusione di questo esame, riassumendo le varie considerazioni fatte, si può affermare che all'inizio del sec. IX alla stesura degli atti arcivescovili era certamente deputato un suddiacono (doc. II), che poi, verso la metà del secolo, e più precisamente dall'arcivescovato di Angilberto II, fu sostituito da un notaio della Chiesa milanese. Il Vittani ha messo in dubbio l'esistenza a Milano di un notaio ecclesiastico nel sec. IX, non ritenendo opportuno dar credito ad una documentazione rimaneggiata quale è quella che ci è pervenuta<sup>40</sup>. Il fatto però che la menzione di un notaio della curia non sia sporadica, ma si trovi in tre dei precedenti diplomi (docc. III, IV, VI) e, ancor più, la constatazione che nel decreto sinodale dell'842 (v. più oltre doc. VIII) l'arcivescovo Angilberto II affidi la stesura dell'atto allo stesso « Andrea notarius sancte Mediolanensis ecclesie » che compare nel « praeceptum » dell'843, sembra motivo sufficiente per credere con relativa certezza alla sua effettiva esistenza. Ma parlare di una cancelleria compiutamente organizzata non è possibile: il « diaconus et scriniarius » che si sottoscrive nel diploma di Anselmo II rimane un caso isolato e il fatto che non se ne trovi alcun accenno in altri documenti, non permette di fare congetture plausibili.

I documenti stessi d'altra parte mostrano quanto fosse embrionale la cancelleria arcivescovile milanese: la loro principale caratteristica estrinseca sembra consistere nelle sottoscrizioni dei membri della Chiesa cittadina, formalmente poi, pur essendo il linguaggio più sobrio e curato di quello dei coevi documenti privati, mancano del tutto o sono di scarso rilievo formule come l'*arenga* e la *minatio*, in cui solitamente ha occasione di manifestarsi la cultura biblica e letteraria e la capacità espressiva dell'estensore dell'atto. Si può tuttavia cogliere, nell'adozione o nel ripudio di determinate formule come nell'uso di intitolazioni abbastanza simili, lo sforzo di giungere ad una uniformità di struttura determinata dal nascere di una certa coscienza documentaria.

### *Gli atti sinodali*

Numerose sono le testimonianze della partecipazione degli arcivescovi di Milano a diversi sinodi tenutisi nei secc. VIII e IX<sup>41</sup>. Si è per-

---

<sup>40</sup> Cfr. G. VITTANI, op. cit., p. 131.

<sup>41</sup> Non ci sono giunti, dei sinodi, documenti originali, ma solo trascrizioni su codici talvolta posteriori di qualche secolo.

tanto creduto opportuno inserire nel presente lavoro anche gli atti sinodali, distinguendo però la documentazione relativa ai concili provinciali, radunati dagli arcivescovi di Milano stessi, da quella dei concili generali, a cui essi intervengono grazie alla loro alta carica ecclesiastica e politica, e che talvolta presiedono, ma che non indicano. Questi ultimi verranno semplicemente citati in appendice, insieme agli atti giudiziari relativi a placiti, nei quali gli arcivescovi milanesi compaiono come giudici, ma che non presiedono, e agli atti privati di cui sono autori. I documenti relativi a sinodi provinciali, disposti in ordine cronologico, saranno, invece, oggetto della presente analisi: essi sono due costituzioni sinodali ed un « praeceptum » che, in base ad un criterio strettamente diplomatico, sarebbe dovuto rientrare nel precedente paragrafo, ma, essendo esso espressione di una decisione assembleare, si è creduto di rispettare maggiormente il suo significato storico inserendolo fra gli atti sinodali, pur non rinunciando ad un necessario raffronto con i « praecepta » precedenti.

## VII

(751-755) Milano <sup>42</sup>

Frammento di un canone del sinodo provinciale indetto dall'arcivescovo Leto, riguardante le pene da comminarsi ai falsi accusatori di sacerdoti, leviti e chierici.

Verona, Biblioteca capitolare, cod. LXIII [61], sec. X, f. 71; Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. I, 450 inf., sec. XII, f. 68 v.

Ed.: A. RATTI, *Un vescovo ed un concilio di Milano sconosciuti o quasi*, in « Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere », serie II, vol. XXXIII, Milano 1900, p. 9.

Nel codice ambrosiano una breve nota introduttiva precisa il luogo in cui si tenne il sinodo e l'arcivescovo che lo indisse: « Ex sinodo Mediolanensi facta per dominum Letum archiepiscopum »<sup>43</sup>. Riporta poi il canone, distinguendo le pene in base alla condizione del colpevole: il servo della Chiesa che abbia ingiustamente accusato di « nefandum crimen » (forse incesto, stregoneria o magia) un membro della Chiesa, subisce infatti una condanna diversa da quella che spetta

---

<sup>42</sup> Secondo la cronologia più probabile, gli anni di arcivescovato di Leto devono porsi tra queste due date. Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 300.

<sup>43</sup> Il testo del codice veronese è anepigrafo. Cfr. A. RATTI, op. cit., p. 7.

all'ingenuo o ad un suo servo: aggiunge poi che anche la « sacra auctoritas canonum » già aveva stabilito per i falsi accusatori in genere pene diverse, distinguendo i laici dagli ecclesiastici. Il Ratti nota come « il linguaggio e tutta la terminologia... è in perfetta armonia col tenore delle leggi longobarde e dei canoni alle quali ed ai quali espressamente allude »<sup>44</sup>. Lo stato fremmentario della documentazione non permette di aggiungere altre considerazioni.

## VIII

842

Il sinodo provinciale presieduto dall'arcivescovo Angilberto (II) conferma l'immunità del monastero edificato da Ramperto, vescovo di Brescia, presso le tombe dei santi Faustino e Giovita.

Originale non reperito. Brescia, Biblioteca Queriniana, manoscritti, E I 11, f. 73, copia di mano del notaio Giacomo Francesco Ponte, della fine del sec. XVII. Le successive edizioni derivano da quella del Muratori.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae* . . . , t. V, cit., col. 985 C; J. H. GRADONICUS, *Brixia sacra, Pontificum Brixianorum series*, Brescia 1765, p. 121; G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, t. XIV, Venezia 1769, col. 791; *Sanctorum conciliorum et decretorum collectio nova*. Supplementum, t. I, Lucca 1748, col. 903; G. A. SASSI, op. cit., t. II, p. 290; C.D.L., cit., col. 257, n. CXLVIII; M.G.H., *Legum*, sectio III, *Concilia aevi Karolini*, t. II, parte II, Hannover e Lipsia 1908, p. 814, n. 62.

Il documento si apre con un segno di croce (*invocatio simbolica*), cui segue l'*intitulatio*: « Angelbertus humilis beate Mediolanensis ecclesiae antistes », che coincide in tutto, tranne che nell'uso del termine « antistes », qui preferito ad « archiepiscopus », con quelle dei diplomi dello stesso arcivescovo sopra riportati (docc. III e IV).

Una *promulgatio* di tipo pubblico mutuata dai diplomi imperiali (« notum esse cupimus cunctis Christi Dei nostri cultoribus ») introduce la *narratio*, in cui si ricorda la fondazione del monastero dei santi Faustino e Giovita attuata, col consenso del clero e dei fedeli, dal vescovo di Brescia Ramperto, chiamato « confrater atque coepiscopus noster ». Una breve considerazione sul dovere dell'arcivescovo (« et quia officii nostri est non extinguere bonorum, sed magis magisque accendere studia ») introduce, sempre mantenendo la forma narrativa ed il tempo passato, la *dispositio* in cui, riconosciuta la necessità di provvedere affinché l'opera del fondatore del monastero non sia resa vana e affinché i monaci possano dedicarsi senza preoccupazioni alla preghiera, si concedono alcuni benefici alla congregazione dei monaci e si conferma il possesso di eventuali beni futuri. L'espressione principale della *dispositio*: « curavimus firmare ac roborare », non è molto originale, interessante è invece l'uso del verbo « militare » per indicare il servizio reso

---

<sup>44</sup> Cfr. A. RATTI, op. cit., p. 8.

dai monaci a Dio: « et si umquam aliqua inquietudo eis illata fuerit, quicquid ab hac die ipsis datum fuerit vel acquirere quolibet modo vel arte poterint, in ipsorum sit potestate, quatenus his libere utendo et quem voluerint defensorem habendo, quietius Dei valeant militare ». La *minatio* non ricorre ad immagini particolarmente vivaci, è tuttavia chiara ed essenziale: « Ut igitur institutio sancti coepiscopi nostri praedicti Ramberti a nullo successorum eius possit aliquo modo corrumpi, sed firma et inconcussa atque inviolata permaneat, per hoc nostrae auctoritatis praeceptum eam firmare curavimus, canonicè proclamantes ut, si quis eam violare temptaverit, anathema sit ».

Chiudono il testo la *iussio ad scribendum* data ad Andrea « ecclesiae nostrae notarium »<sup>45</sup> e la *corroboratio*: « propriaque manu subscripsimus ». Nell'escatocollo la *data*, di seguito al testo, presenta due soli elementi: l'anno, prima espresso secondo l'era di Cristo, poi computato dall'elezione imperiale di Lotario « christianissimi imperatoris », e l'indizione. Alla sottoscrizione di Angilberto II « indignus episcopus »<sup>46</sup> seguono, precedute alcune da un segno di croce, quelle di sette vescovi della provincia ecclesiastica di Milano<sup>47</sup>; interessanti, fra tutte, la sottoscrizione del vescovo di Novara, che afferma: « Ego Aldigisius episcopus consensi et subscripsi », e quella del vescovo di Bergamo, che scrive: « Gratia Dei Hagamo episcopus huic sacre synodali pragmatice manu mea subscripsi ». Soltanto in questa sottoscrizione il documento viene definito « pragmatica synodalis », mentre nel testo si ricorre all'espressione più generica « hoc nostrae auctoritatis praeceptum » usata anche nei precedenti diplomi, da cui il presente atto non differisce se non per la presenza della *minatio*, assai rara in genere nei documenti prima considerati e del tutto assente nei due diplomi di Angilberto II, e per la doppia datazione. Vero motivo di diversificazione sono invece le sottoscrizioni di alcuni dei vescovi suffraganei, che, apponendo la loro firma, non fungono soltanto da testimoni, ma, ed è quel « consensi » di Aldigisio che lo evidenzia, mostrano di avere una concreta capacità decisionale nei confronti dell'arcivescovo. Sono infatti su due livelli distinti codesto « consensi » e la già citata sottoscrizione « ex iussione domini... archiepiscopi », riscontrata in alcuni dei precedenti privilegi<sup>48</sup>.

Verso l'anno 860<sup>49</sup> si tenne a Milano un concilio provinciale, radunato dall'arcivescovo Tadone dietro invito del papa Nicola I, in cui

---

<sup>45</sup> Lo stesso Andrea fu incaricato di stendere il privilegio n. IV.

<sup>46</sup> Anche nei precedenti « praecepta », Angilberto si era definito nella sua sottoscrizione « indignus episcopus » (docc. III e IV).

<sup>47</sup> Si sottoscrive anche Verendario, vescovo di Coira; l'anno seguente, per il trattato di Verdun, la Rezia sarà assegnata a Ludovico il Germanico, e Coira passerà sotto l'autorità metropolitana dell'arcivescovo di Magonza. (Cfr. E. BESTA, *Milano sotto gli imperatori carolingi*, in « Storia di Milano », cit., vol. II, p. 395).

<sup>48</sup> Cfr. docc. I e IV ed il resto a p. 21.

<sup>49</sup> Il Giulini riferisce questo sinodo all'anno 863 (Cfr. G. GIULINI, op. cit., vol. I<sup>2</sup>, p. 230); l'Hefele invece ritiene che esso si tenne nell'860 (Cfr. C. J. HEFELE, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, nuova edizione francese dalla II ediz. tedesca, t. IV, parte I, Parigi 1911, p. 249).

venne condannata Engeltrude, che aveva abbandonato il marito, conte Bosone, per vivere scandalosamente in Francia. I canoni del concilio non ci sono pervenuti, ma se ne fa menzione negli atti del concilio lateranense dell'863.

## IX

863 ottobre, Milano

L'arcivescovo Tadone raduna un sinodo provinciale « in domo episcopi », in cui vengono definiti quattordici canoni riguardanti la disciplina del clero e dei fedeli.

Novara, Archivio capitolare, cod. XXX, secc. IX-X, cc. 281-282.

Edd.: G. ALLEGRAZZA, *Opuscoli eruditi latini ed italiani*, Cremona 1781, p. 71; F. MAASSEN, *Eine Mailänder synode vom Jahre 863*, in « *Sitzungsberichte der phil.-histor. Classe der K. Akademie der Wissenschaften* », vol. 49, Vienna 1865, p. 306.

Il codice novarese reca una breve, ma esauriente nota introduttiva, che riporta il luogo in cui fu convocato il sinodo, l'arcivescovo che lo indisse e la *data*, indicante l'anno dall'elezione imperiale di Ludovico II, il mese e l'indizione: « *Haec sunta capitula constituta in synodo, quae per Dei gratiam apud Mediolanum in domo episcopi, residente beatissimo Tadone archiepiscopo cum reliquis coepiscopis, celebrata est anno Domini Hludovici serenissimi imperatoris XIV, mense octobrio, indictione XII* »<sup>50</sup>.

Seguono i quattordici capitoli diretti alla gerarchia ecclesiastica ed ai fedeli: i vescovi devono provvedere alle pievi ad essi soggette preponendovi idonei rettori, affidare a validi suddiaconi il compito di vietare l'ingresso in chiesa a pubblici peccatori e demandare la cura dei penitenti a preti capaci; essi stessi ed i loro sacerdoti sono invitati a condurre una vita integra e morigerata (capp. I, XIII, XIV, VI). Gli antichi monasteri devono essere ricostituiti, i senodochi rettammente amministrati, a favore degli ospiti e dei poveri (capp. III, IV, V); i rettori non possono impossessarsi fraudolentemente dei redditi delle chiese loro affidate, nessuno deve ricevere o distribuire elemosine e decime, né permutare beni ecclesiastici senza il permesso del proprio vescovo (capp. II, VIII, X). I laici non devono dar ricetto a sacerdoti o chierici che siano in contrasto col proprio vescovo, né ospitarli senza avvertire il vescovo alla cui giurisdizione sono sottoposti; nessuno deve defraudare i poveri o depredare le chiese. Sembra opportuno poi richiedere all'imperatore che sia rimosso « a palatinis officiis et conversatione » chiunque venga scomunicato dai vescovi (capp. VII, IX, XI, XII).

Come spesso avviene nei capitolari medievali, i vari canoni si susseguono

<sup>50</sup> L'Alleanza riferì erroneamente questo sinodo all'anno 864; il Maassen invece, che ne pubblicò i canoni credendoli inediti, lo assegnò giustamente all'863.

senza un preciso ordine logico, sì che alle disposizioni dirette ai vescovi si intrecciano e si accavallano quelle rivolte ai preti ed ai laici.

Alcuni capitoli si richiamano alle disposizioni di precedenti concili: « saepe constitutum est ut... » (cap. I), o « iampridem constitutum est ut... » (cap. III), « antiquissimo Gangrensis concilio constitutum est ne... » (cap. VIII); altri introducono direttamente il testo dei canoni, che sempre appare perfettamente chiaro, senza inutili aggiunte e ripetizioni, in tutto aderente, insomma, al linguaggio preciso ed essenziale che è tipico delle disposizioni di legge. Spesso è presente la menzione delle sanzioni, generalmente di carattere spirituale, previste per i trasgressori: « communione privetur » (capp. VI, IX, XI); « anathema sit » capp. VII, VIII); « anathema feriat » (cap. XII). Il cap. X, che, come si è già detto, vieta ai sacerdoti ed ai chierici di permutare beni ecclesiastici senza il permesso del proprio vescovo, stabilisce invece: « ... si post hoc interdictum id ademptare ausus fuerit, deponatur ».

Il codice capitolare novarese riporta infine le sottoscrizioni del presidente « Tado gratia Dei Mediolanensis primas praefui et subscripsi » e di undici vescovi della provincia ecclesiastica di Milano intervenuti al sinodo. Esse sono tutte abbastanza uniformi: il nome del presule precede la menzione della sua sede episcopale, cui seguono espressioni come « subscripsi », « interfui », « consensi »<sup>51</sup>.

Bisogna sottolineare infine, nella sottoscrizione di Tadone, il termine « primas », preferito all'usuale « archiepiscopus », e molto vicino all'appellativo « antistes », adottato da Angilberto II nel decreto sinodale dell'anno 842 (doc. n. VIII).

### *Gli atti giudiziari*

I documenti giudiziari, a Milano come in tutto il « Regnum Italiae », hanno la forma di « notitia iudicati », ossia di memorie di un giudizio, atte a tutelare il diritto della parte vincente, rogate da un notaio e sottoscritte dai giudici presenti al dibattimento.

Rimangono, a testimonianza dell'attività giudiziaria degli arcivescovi di Milano in qualità di messi imperiali, alcune « notitiae iudicati »: due di esse sono relative a placiti che essi stessi presiedettero, due si riferiscono invece a giudizi presieduti, per ordine arcivescovile, da vicedomini. E' sembrato opportuno inserire in questa analisi anche questi due ultimi documenti, perché pure in essi ha modo di manifestarsi, anche se indirettamente, l'autorità degli arcivescovi milanesi.

Tutti questi atti saranno qui di seguito presentati in ordine cronologico. In appendice invece compariranno altre due « notitiae iudicati » relative a placiti a cui gli arcivescovi di Milano intervennero, ma che non presiedettero.

---

<sup>51</sup> Sul valore dell'espressione « consensi » v. più sopra a p. 27.

844 aprile, Milano

Nel placito tenutosi presso il monastero di S. Ambrogio fuori Milano e presieduto, per ordine dell'arcivescovo Angilberto (II), messo imperiale, dal conte sepiense Giovanni e da Gunzo, diacono e vicedomino, si presentano Teutpaldo, del vico di Ligurno, avvocato del monastero di S. Ambrogio, e Teutperto da Vimercate, in lite per il possesso di alcune case, beni e famiglie in Balerna, venduti da Bruningo al monastero stesso, ma indebitamente tenuti da Teutperto come dote spettante a Vualperga, figlia dello stesso Bruningo e sua nuora, nonostante la sentenza di un precedente placito favorevole al monastero di S. Ambrogio. Ora, avendo dato Teutperto garanzia di presentarsi con il figlio Odelperto ad un successivo placito, la causa viene sospesa.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 37; originale con lacerazioni lungo il margine sinistro, fori ed un largo tratto ritagliato nel margine inferiore.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae...*, cit., t. I, Milano 1738, col. 467; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. LVII; C.D.L., cit., col. 265, n. CLIV; A. CRIVELLI, *Le carte del medioevo durante il periodo barbarico*, in « Rivista Storica Ticinese », fasc. 49-54, genn.-dic. 1946, p. 1181, n. 9; L. MORONI STAMPA, *Codex paleographicus Helvetiae Subalpinae*, Lugano 1951, n. XXI; *I placiti del « Regnum Italiae »*, a cura di C. MANARESI, vol. I, Roma 1955, p. 156, n. 48; *Il Museo Diplomatico...*, vol. I, parte I, n. 74.

Il documento, preceduto dal segno di tabellionato<sup>52</sup> del notaio rogatario, si apre, dopo una breve *invocatio verbalis*, con la *data topica* e la presentazione del consesso giudicante, formato, oltre che da Gunzo e dal conte Giovanni, da giudici, scabini, gastaldi, notai « et reliqui plures »<sup>53</sup>: il tutto, espresso in forma narrativa, pare dettato dagli stessi giudici, secondo la formula introduttiva tipica del placito: « Dum in Dei nomine... in iudicium resedisemus nos Iohannes comis, Gunzo vicedomino in clausura Sancti Ambrosii... residentibus nobiscum... ». Segue, dopo la presentazione delle parti in causa, la dichiarazione dell'attore Teutpaldo, che in un lungo discorso, riportato in forma diretta, riassume i motivi della lite e le fasi della lunga vertenza.

Inserite ancora nel tessuto narrativo, seguono, pure in forma di discorso diretto, la risposta del convenuto Teutperto e la deposizione di un teste in favore

<sup>52</sup> Sull'origine del segno di tabellionato ed il suo sviluppo nel sec. IX, v. M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, p. 249 segg.

<sup>53</sup> Sulla composizione del consesso giudicante v. le osservazioni fatte da Manaresi nella prefazione del vol. I de *I placiti...*, cit., p. XV.

del monastero. La narrazione poi continua, ricordando il mancato intervento al placito di Odelperto, figlio di Teutperto, e la decisione di aggiornare il dibattimento.

Chiudono il testo la menzione dell'incarico dato al notaio Urso di stendere l'atto relativo al processo e la *data cronica*, espressa secondo gli anni di impero di Lotario, cui seguono l'indicazione del mese e l'indizione.

Si sottoscrivono dapprima il conte Giovanni ed il diacono Gunzo, poi sei notai, di cui uno si qualifica come « notarius domni imperatoris », un gastaldo, uno scabino e altri due uditori.

Questa « notitia », come in genere tutti gli atti di questo tipo, è carica di una spontaneità che raramente si coglie negli altri documenti: il linguaggio stesso, pur ricco di espressioni tecniche, quali « malare aliquem », « decedere de auctore », ed altre, non è per nulla ricercato, anzi nella sua semplicità e concretezza, nell'abbondanza di termini volgari, nell'uso di un latino molto corrotto, si avvicina alla sfera della lingua quotidiana, trasmettendo interamente all'atto la vivace atmosfera del processo.

## XI

859 maggio 17, Milano

L'arcivescovo Angilberto (II), dopo aver conferito mandato a Giso, diacono e vicedomino, di inquisire sulla vertenza intorno alla corte ed al senodochio di Cologno, rivendicato da una parte dal monastero di S. Ambrogio come lascito del gasindio regio Ariberto, dall'altra da Lupo del fu Adalgiso da Schianno, vassallo arcivescovile, che asserisce di averlo ricevuto in beneficio dal predecessore dell'arcivescovo, riconosce valide le ragioni del monastero, giudica in suo favore.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 61, originale, in buono stato di conservazione.

Edd.: G. GIULINI, op. cit., vol. VII<sup>2</sup>, p. 11; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. LXXXI; C.D.L., cit., col. 341, n. CCVII; *I placiti...*, cit., p. 229, n. 64; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 101.

Aprè il documento il segno di tabellionato del notaio rogatario; dopo un accenno ad una *petitio*, rivolta da Pietro, abate del monastero di S. Ambrogio, ad Angilberto II « viro beatissimo sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopus et missus domni imperatoris » perché risolva la vertenza intorno alla corte ed al senodochio di Cologno, viene descritto un primo placito, presieduto, per ordine dell'arcivescovo, dal diacono e vicedomino Giso, in cui viene riportata in forma di discorso diretto la dichiarazione del convenuto Lupo che dà garanzia di presentarsi « auctorem dando » ad un successivo giudizio.

Ritornando poi alla forma narrativa ed all'uso del tempo passato, si viene alla descrizione di un secondo placito, presieduto dallo stesso Giso, in cui si ricorda che Lupo « decatevit de ipso auctore » non potendo fornire una valida prova

delle sue pretese, mentre l'avvocato del monastero di S. Ambrogio addusse inopugnabili testimonianze del possesso di detti beni, per cui Lupo fu costretto a riconoscere l'impossibilità di accampare diritti contro il monastero « eo quod etiam ambulasset ad eundem domno Angilberto archiepiscopus et ei hac causa omnia sicut haec et vadiata fuisse nuntiasset, et quiesisset ut ei dedisset qui ei exinde auctor fuisse; sed ipse domnus archiepiscopus dixisset ei quod nullo modo exinde auctor esse, eo quod legibus de ipso monasterio pertinere deberit, et dixisset ei rebus ipsis a parte ipsius monasterii reddere » e, riconoscendo il possesso di detti beni da parte del monastero, ne reinvestì « per fuste de mano » l'abate e l'avvocato.

L'atto prosegue ricordando la conclusione della vertenza: « per certa clarificando et ex ac causa invenianda veritatem », le parti si presentano all'arcivescovo, che, « in caminata solaro eidem domui Sancti Ambrosii », davanti a Giso, a due scabini e a Boniprando « advocatus domui Sancti Ambrosii », già presenti al precedente placito, e ad alcuni rappresentanti del clero, pronuncia in favore del monastero di S. Ambrogio la propria sentenza, riportata in forma diretta. Continua poi la narrazione, descrivendo la restituzione al monastero dei beni suddetti da parte di Angilberto II e del suo vassallo Lupo, l'approvazione della sentenza da parte dei giudici, e la definitiva chiusura della causa, con l'incarico dato al notaio Hilderat di scriverne l'atto relativo: « et in eo modo finita est hac causa, et presente notitia ipse pontifex et missus domni imperatoris una cum superscriptis auditoribus a parte ipsius monasterii mihi Hilderati notarius scrivere admonuerunt, et eorum relectum est ». Chiudono il testo la *data topica* e quella *cronica*, in cui all'indicazione dell'anno, computato secondo l'impero di Ludovico II, si aggiungono la menzione del giorno e del mese, e l'indizione.

Si sottoscrive per primo Angilberto « humilis episcopus »<sup>54</sup> seguito da un arcidiacono e da Giso stesso; si hanno poi le sottoscrizioni di due suddiaconi, tre notai e tre uditori<sup>55</sup>, nonché i « signa manuum » del gastaldio Vualderico e di « Todilomus de Calvariate ».

E' importante notare la struttura un po' particolare di questo documento, che si ritrova, fra gli atti di questo tipo qui considerati, solo nella « notitia iudicati » dell'850 riportata in appendice al n. XXI. Infatti, mentre negli altri casi si adotta la prassi più comune e, una volta presentato il consesso giudicante, l'attore ed il convenuto, si coglie l'occasione di riferire gli avvenimenti precedenti al processo riportando solitamente il discorso dell'attore, che è il primo ad intervenire, qui l'esposizione degli antefatti e delle precedenti fasi della lunga vertenza rispetta lo svolgersi stesso degli avvenimenti in rigorosa successione cronologica. L'uniformità della narrazione viene però, anche in questo caso, attenuata dal ricorso al discorso diretto, che, oltre a rendere l'atto formalmente meno monotono, sottolinea i momenti più salienti della causa.

---

<sup>54</sup> Nei docc. III, IV e VIII l'arcivescovo Angilberto II aveva preferito l'espressione « indignus episcopus ».

<sup>55</sup> Due dei tre uditori che tacciono la loro qualifica nella sottoscrizione, preceduta da un semplice segno di croce, sono scabini.

L'Arcivescovo Ansperto ed il conte Boso, messi imperiali, con Alberico, conte della città di Milano, nella vertenza che oppone il monastero di S. Ambrogio al vescovo di Como a motivo di corti e basiliche in Campione e Travenna, occupate da uomini e sacerdoti comaschi in pegno della mancata corresponsione di pasti spettanti loro per aver recitato l'ufficio e cantato la messa in alcune festività nelle suddette basiliche, giudicano in favore del monastero, non potendosi provare l'asserito diritto da parte del vescovo di Como.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 86, copia autentica della fine del sec. XII o del principio del XIII, con lacerazioni lungo i margini ed al centro.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae...*, t. V, cit., col. 987; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. CVI; C.D.L., cit., col. 435, n. CCLVIII; L. MORONI STAMPA, op. cit., n. XXXIV; *I placiti...*, cit., vol. I, p. 283, n. 78; M. BELLONI ZECCHINELLI, op. cit., n. 24; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 126.

Il documento, dopo l'*invocatio verbalis* e la *data topica*, nomina i giudici che, insieme all'arcivescovo, al conte Boso ed al conte Alberico, sono stati chiamati a presenziare al placito: essi sono il vescovo di Parma<sup>56</sup>, il visconte Almerico, sei giudici imperiali, tre giudici della stessa città di Milano, alcuni vassalli dell'arcivescovo Ansperto, notai ed altri uditori. La composizione del consesso giudicante ed il numero stesso dei giudici si addicono all'autorità del convenuto e riflettono l'importanza della causa.

L'atto segue la struttura narrativa usuale: vengono dapprima citate le parti, che si presentano in giudizio accompagnate dai rispettivi avvocati, poi, riferendo l'intervento dell'attore, si ricordano i motivi della lite: «Dicebant ipsi Petrus abbas cum suprascripto Adelbertus advocatus de parte predicti monasterii... eo quod homines liberis et pertinentes etiam sacerdotes da parte suprascripti episcopati multas contra parte ipsius monasterii... inlicitas facerent, quia inter reliqua introissent malo ordine in curte et basilicas illas, quas in vico Campalioni (predictum monasterium habet)..., simulque malo ordine intr(oissent in) curte et basilica ipsius monasterii in vico Travenna..., et exinde malo ordine causas et movillas ipsius monasterii tullissent, et singulas ibi forcias fecissent, etiam monachi ipsius monasterii, qui ibi offitiabant, foris ipsas basilicas expellissent...».

<sup>56</sup> In verità il testo cita due vescovi presenti al dibattimento: «...residentes cum eis Vuiboldus et Helibertus episcopis»; Vuiboldo è vescovo di Parma, Eliberto è lo stesso vescovo di Como chiamato a difendersi dall'accusa di aver permesso che venissero proditoriamente occupati i possessi del monastero di S. Ambrogio.

E' forse superfluo sottolineare la spontaneità e la schiettezza di questa dichiarazione.

Si passa poi alla risposta del vescovo di Como ed alla replica dell'abate del monastero di S. Ambrogio, inserite nel contesto narrativo come discorsi diretti.

Viene quindi ricordata la richiesta fatta dai giudici al vescovo di Como ed ai suoi avvocati circa l'esibizione di prove valide a sostenere il loro diritto: « Tunc interrogaverunt... predictos Helibertus episcopus et... advocatores quid ex hac causa dicere volerent, ut si forsitan aut per monimen, aut per inquisitionem aut per testimonia aut per ullam aliam rationem ostendere et provare poterunt... ».

Dopo l'ammissione del convenuto di non poter esibire prove, ed il suo riconoscimento della pertinenza di dette corti e basiliche al monastero di S. Ambrogio, il placito si conclude con l'accettazione di tale manifestazione da parte dei giudici e con la sentenza favorevole al monastero. Il notaio rogatario ricorda infine che gli fu ordinato di stendere l'atto relativo al processo. Chiudono il testo la ripetizione della *data topica* e la *data cronica*, in cui compaiono l'anno, espresso secondo l'impero di Ludovico II, il giorno del mese, computato secondo il calendario latino classico, e l'indizione.

Alle sottoscrizioni dell'arcivescovo e del conte Boso seguono i « signa manuum » del conte Alberico e del visconte Amelrico, e le sottoscrizioni di alcuni giudici e notai presenti<sup>57</sup>.

### XIII

882 novembre 30, Limonta

Ariprando, diacono e vicedomino della Chiesa milanese, inquisisce intorno alla vertenza che oppone il monastero di S. Ambrogio agli uomini di Civenna, Cantoligo, Selvaniaco e Magognino della corte di Limonta, che si rifiutano di raccogliere e torchiare le olive e di portarle al monastero, e visto, a conferma della condizione servile degli abitanti di detta corte, il privilegio concesso al monastero di S. Ambrogio dall'imperatore Lotario e sentite le testimonianze favorevoli al monastero stesso di alcuni liberi ed arimanni di Bellagio, emette sentenza a favore di questo.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 104, originale, molto guasto.

Nello stesso fondo, allo stesso n., copia della fine del sec. IX o del principio del sec. X, che è servita per le edizioni.

---

<sup>57</sup> Seguono le sottoscrizioni di « Guifredus de Vineate », messo regio, e di « Rogerius Salarius » e « Ambrosius de Valnexio », notai del sacro palazzo, che autenticano la copia.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae...*, cit., t. III, Milano 1740, col. 747; A. FUMAGALLI, *Codice diplomatico...*, cit., n. CXXI; C.D.L., cit., col. 528, n. CCXIV; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol I, parte II, n. 146.

Quest'atto non presenta varianti rispetto ai precedenti.

Al segno di tabellionato del rogatario, segue, insieme alla *data topica*, l'elenco delle autorità presenti al placito: con Ariprando « diaconus et vicedominus sancte Mediolanensis ecclesie »<sup>58</sup>, presidente, sono ricordati Pietro, abate del monastero di S. Ambrogio, che nel processo compare come attore, e i giudici, fra cui figurano, oltre ad un prete della Chiesa milanese, ad un notaio e ad alcuni vassalli del monastero stesso, Leone « iudex sacri palatii » e Achinaldo « iudex ipsius Mediolanensis civitatis ». Dopo la presentazione dell'avvocato del monastero, sono citati, tenendo conto delle diverse località di provenienza, i numerosi convenuti.

Si passa quindi al resoconto del dibattimento: l'abate Pietro ed il suo avvocato, esibendo il privilegio concesso dall'imperatore Lotario al monastero, attestante l'appartenenza della corte di Limonta al monastero stesso, chiariscono i motivi della lite: « ... sed dum isti prenominati omnes atque ceteri eorum consortes de prenomintas locas inter cetera, que parte ipsius monasterii per suorum personis et rebus pro suorum servitia annue reddere et persolvere debeant, querunt se subtrahere ad colligendum olivas ex olivetas illas qui sunt dominicatas de ista curte Lemunta et eas premere, vel oleum, que exinde exiit, evegere nolunt, sicut suorum fecerunt parentes et consortes... »; a loro rispondono i rappresentanti dei convenuti, eletti a parlare, i quali, pur confermando la loro dipendenza dal monastero di S. Ambrogio, negano che tra i servizi ad esso dovuti sia compreso quello di consegnare l'olio proveniente dagli uliveti di Limonta. Tale dichiarazione, riportata in forma diretta, è espressa con concisione e chiarezza, senza che nessuna aggiunta venga ad appesantire il discorso con inopportune ripetizioni. Pure in forma diretta è la successiva deposizione dei consorti dei convenuti, i quali confermano in sostanza la dichiarazione resa da quelli, senza però produrre prove valide a sostenerla. Alcuni liberi ed arimanni di Bellagio invece affermano, per bocca di Cuniberto, la consuetudinarietà dell'obbligo di portare l'olio al monastero da parte dei servi della corte di Limonta; il placito così si conclude, dopo che i convenuti hanno ammesso il proprio torto, con la sentenza in favore del monastero.

Infine, « pro securitate ipsius monasterii », è dato incarico al notaio Autpaldo di stendere l'atto relativo al processo.

Chiude il testo la *data cronica*, in cui all'indicazione dell'anno, espresso secondo gli anni di regno di Carlo il Grosso, seguono il giorno del mese, secondo il calendario romano, e l'indizione.

Si sottoscrivono, dopo Ariprando, due giudici, due vassalli dell'abate Pietro ed un notaio.

A conclusione di questo breve *excursus*, sono d'obbligo alcune osservazioni di carattere generale: dapprima è importante notare che

---

<sup>58</sup> Non è espressamente detto nell'atto che il vicedomino presiede « per admonitionem » dell'arcivescovo Anselmo II, ma sembra chiaro che, anche senza questa esplicita dichiarazione, egli agisce per suo ordine.

questi atti non differiscono dalle altre « notitiae iudicati » contemporanee rogate in area milanese; come numerosi giudici laici intervengono ai placiti tenutisi davanti all'autorità ecclesiastica, così esponenti della Chiesa milanese figurano nei processi presieduti dai conti<sup>59</sup>.

I documenti sopra considerati poi, ad eccezione del n. XI, di cui si è già fatta notare la struttura un po' particolare, seguono lo schema comune alla maggior parte delle « notitiae iudicati » coeve: dalla menzione delle autorità presenti alla sentenza conclusiva si ripercorrono tutte le fasi del placito, in un lungo e particolareggiato resoconto, interrotto dall'inserimento delle deposizioni ritenute più importanti, per chiarire le ragioni del giudizio finale.

Essi poi, come gli altri atti dello stesso tipo, essendo stesi da semplici notai, sono formalmente atti privati, anche se i rogatari espressamente dichiarano di averli scritti su richiesta di un'autorità pubblica, a tutela della parte vincente<sup>60</sup>; tuttavia una delle più importanti caratteristiche del documento notarile, la *completio* del rogatario, manca, sostituita dalle sottoscrizioni dei giudici.

La lingua usata, come si è già avuto occasione di notare, è molto corrotta, con vistose influenze volgari, ma sempre altamente espressiva. Infine, rimane ancorato alla forma tradizionale anche l'ultimo dei succitati documenti, che pure è di poco posteriore alla « notitia iudicati » rogata in Piacenza, in cui per la prima volta si riscontra l'influsso del « Chartularium Longobardicum », destinato a determinare, in breve spazio di anni, grossi mutamenti in questo genere di atti<sup>61</sup>.

Passando ora all'analisi specifica delle caratteristiche di queste « notitiae iudicati », pochi sono i rilievi importanti: l'*invocatio verbalis*, non sempre presente, è espressa nella forma più semplice: « in Dei nomine » (docc. X, XII).

Quando la *data topica* è inserita nel periodo iniziale dell'atto, reca precisazioni interessanti circa l'ubicazione del luogo in cui si tiene il placito: « in clausura Sancti Ambrosii foris civitate Mediolani (doc. X), in « episcopio Sancte Mediolanensis ecclesie » (doc. XII), « ville Lemonte, curte proprietatis ipsius monasterii Sancti Ambrosii, qui est iuxta lacum Comense » (doc. XIII). Essa, nell'atto dell'874, è ripetuta

---

<sup>59</sup> Cfr. *I placiti...*, cit., vol. I, p. 237, n. 66; p. 242, n. 67.

<sup>60</sup> Cfr. *I placiti...*, cit., vol. I, introduzione, p. XI.

<sup>61</sup> Cfr. *I placiti...*, cit., vol. I, introduzione, p. XVIII.

nella frase conclusiva del testo in modo più conciso (« actum Mediolani »), come nell'atto dell'859, in cui figura solo a fine testo, prima della *data cronica*, che è sempre espressa secondo gli anni di regno degli imperatori.

### *Le lettere*

Ci è pervenuta una sola lettera, scritta dall'arcivescovo Odelperto nel secondo decennio del sec. IX della cui autenticità non è possibile dubitare; di essa si occupa il presente paragrafo.

Una lettera più antica, dell'anno 796, scritta dall'arcivescovo Pietro a Carlo Magno e avente per tema il racconto della traslazione del corpo di S. Agostino dalla Sardegna a Pavia per opera di Liutprando, re dei Longobardi, e pubblicata dal Baronio<sup>62</sup>, contiene alcune incongruenze storiche, per cui sia il Giulini<sup>63</sup> sia il Savio<sup>64</sup> la credono falsa.

Se nella parte relativa ai « praecepta » si è ampiamente commentato il falso di Tadone, la ragione sta nel fatto che esso non solo appare un'antica falsificazione, ma appartiene ad una raccolta di atti provenienti da uno stesso archivio, che, anche per la loro tradizione, hanno un grosso rilievo storico e vanno perciò considerati globalmente; cosa che non si verifica invece per questa lettera, su cui nessuno ha creduto opportuno soffermarsi a lungo e che appare una tarda falsificazione, non meritando perciò un commento approfondito.

## XIV

{811}<sup>65</sup>

L'arcivescovo Odelperto rivolgendosi a Carlo Magno, afferma di non essersi sentito degno di rispondere direttamente ai quesiti sul bat-

---

<sup>62</sup> Cfr. C. BARONIO, *Annales ecclesiastici*, t. XII, Lucca 1742, anno 725, n. 1.

<sup>63</sup> Cfr. G. GIULINI, op. cit., vol. I<sup>2</sup>, p. 60.

<sup>64</sup> Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 307.

<sup>65</sup> L'arcivescovo Odelperto rispose ad una lettera che proponeva vari quesiti intorno al battesimo inviata a lui, come ad altri prelati, dall'imperatore Carlo Magno, con un trattato intitolato « Liber de baptismo », accompagnato da questa

tesimo che egli gli aveva posti<sup>66</sup>, ma confida di aver soddisfatto le sue richieste ricorrendo all'autorità dei testi sacri.

Benedektinerstift St. Paul (Carinzia), Bibliothek, cod. n. 25, sec. X, f. 139.  
Edd.: P. JAFFÈ, *Bibliotheca rerum Germanicarum*, t. IV, Berlino 1867, p. 403; M.G.H., *Legum*, t. I, cit., p. 171; M.G.H., *Legum* sectio II *Capitularia regum Francorum*, Hannover 1881, p. 247.

Poiché l'autore ha minore dignità del destinatario, il protocollo si apre con l'*inscriptio*, di ampio respiro; « Domino christianissimo a Deo conservato Karolo invictissimo atque piissimo imperatori », in cui viene principalmente evidenziato il fondamento cristiano dell'autorità di Carlo Magno. Ad essa segue l'*intitulatio*, pure di grande rilievo formale, dove degna di nota è l'espressione « Odilbertus servus servorum Dei », mai riscontrata fin qui nei documenti degli arcivescovi milanesi, ma non infrequente negli atti di altri prelati<sup>67</sup>. Chiude il protocollo la *salutatio* « perennem in Christo domino salutem », conforme, nel tono e nello stile, alle precedenti formule.

Introduce il testo un lungo preambolo, in cui, dopo aver ringraziato Dio per aver concesso dignità imperiale ad un uomo come Carlo Magno tanto sollecito al bene della Chiesa, Odelperto ricorda altri imperatori, da Costantino a Giustiniano, che si distinsero per l'interesse dimostrato nei confronti della fede cattolica, pur non mostrando l'amore per essa di Carlo stesso; l'arcivescovo ricorda poi come la fede in Cristo, sacrificatosi per la salvezza del mondo, fu diffusa dagli apostoli, che si adoperarono « ut nullis ventorum flatibus aut actibus adversantium conquassetur ecclesia Christi », e consolidata dall'opera dei santi padri. Ma, davanti ad una Chiesa intatta dopo tanti secoli, si domanda quale debba essere il dovere di un principe religioso se non perseguire sollecitamente le buone opere, cosa che Carlo attua, prodigandosi appunto « ut neque in qualibet parte ecclesia Dei vulnerum maculis torpeat, aut in ea sanies ignorantiae crescendo ebulliat ».

Senza soluzione di continuità, Odelperto entra quindi nel vivo del discorso: ricordando il piacere suscitato in lui dalla lettera dell'imperatore, ma riconoscendosi indegno di rispondere direttamente ai suoi quesiti, afferma sembrargli preferibile riportare quanto dicono sul battesimo i testi sacri e le opere degli esegeti « qui nihil in scripturis divinis obscurum reliquerunt ».

Ricorrendo a belle metafore ed a similitudini suggestive (« ... ad significandum dignissimae praesentiae vestrae, quae velut mirificis floribus ex nimio rutilat ornata flagranti odore, auri ac pretiosarum devincens gemmarum... », « ... a quo velut a vivo fonte ... dulcedine nimia profluente, mellis et butyri emanante... »),

---

lettera. Essa non è datata, ma poichè i primi atti noti di Massenzio, patriarca di Aquileia che, come Odelperto, inviò una risposta ai quesiti sul battesimo posti dall'imperatore, risalgono all'811, si è assegnata anche a questa lettera questa data approssimativa.

<sup>66</sup> In una lettera edita, ad es., in M.G.H., *Legum*, t. I, Hannover 1835, p. 171.

<sup>67</sup> Cfr. ad es. C.D.L., cit., col. 90, n. XLVIII (atto di Sigoaldo, patriarca di Aquileia, in data 772 ottobre 13); col. 116, n. LXXXIX (atto di Rataldo, vescovo di Verona, in data 813 giugno 24).

« sicut solis radii mundum inluminant, ita scientia nostra sanctae vestrae doctrinae dono circumfusa fulgescat ») offre l'opera sua al giudizio dell'imperatore, con l'auspicio che ciò che laboriosamente è stato raccolto, serva a rendere più chiaro il significato dei sacramenti divini.

Chiudono la lettera una bella espressione d'augurio: « Dominus omnipotens prolixa per tempora gloriam imperii vestri incolomem (sic) conservare dignetur », e l'*apprecatio* « Amen ».

In tutto il testo Odelperto ha modo di mostrare buone cognizioni letterarie e una grande capacità espressiva, che conferiscono alla lettera il tono aulico e solenne che si addice all'alto personaggio cui è indirizzata. Anzi, il linguaggio molto ricercato e l'uso delle metafore e delle similitudini ricordano più l'esercitazione letteraria che lo stile epistolare, e ciò si spiega ricordando il significato di questa lettera, che non solo risponde ai quesiti imperiali, ma presenta e degnamente introduce un trattato teologico.

La mancanza di altre lettere non consente un'analisi più vasta di questo tipo di atti, da quest'unico esemplare risulta però un certo rispetto dei moduli tradizionali, specie nello schema dell'esordio.

## APPENDICE

1) *Atti sinodali*<sup>68</sup> in cui gli arcivescovi di Milano sono citati come intervenienti.

### XV

794 - L'arcivescovo Pietro partecipa al concilio di Francoforte indetto da Carlo Magno per condannare l'eresia felicianiana.

Ed.: M.G.H., *Legum*, sectio III, cit., t. II, parte I, Hannover e Lipsia 1906, p. 110, n. 19<sup>69</sup>.

### XVI

827 giugno 6 - L'arcivescovo Angilberto (II) interviene, con i legati pontifici ed imperiali, l'arcivescovo di Ravenna, alcuni vescovi emiliani, liguri e veneti, ed un arcidiacono in rappresentanza del vescovo di Trento, al concilio di Mantova, dove si decide che l'Istria deve essere soggetta al Patriarcato di Aquileia e non alla Chiesa di Grado.

Ed.: M.G.H., *Legum*, sectio III, cit., t. II, parte II, p. 583, n. 47; G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum...*, t. XIV, cit., col. 493.

### XVII

(845-850) - L'arcivescovo Angilberto (II) con Andrea, patriarca di Aquileia e Giuseppe, vescovo di Ivrea e arcicapellano, intervengono al sinodo riunito a Pavia da Ludovico (II), nel quale vengono definiti alcuni canoni su questioni ecclesiastiche<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Sulla tradizione di questi atti v. nota n. 41; non si è creduto opportuno appesantire questo breve elenco con la citazione dei codici che ci hanno tramandato questi documenti; in appendice poi sono date solo le edizioni degli atti più note e facilmente reperibili.

<sup>69</sup> L'arcivescovo Pietro è citato alle pp. 130, 160.

<sup>70</sup> Secondo il Pertz questo concilio si tenne a Pavia il 4 febbraio 855 (Cfr. M.G.H., *Legum*, t. I, cit., a cura di G. H. PERTZ, p. 430) e a questa data lo riferiscono anche l'Hefele ed il Savio (Cfr. C. J. HEFELE, op. cit., t. IV, parte I, p. 20; F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 323). Le argomentazioni che sulla cronologia di questo concilio fece il KRAUSE, correggendo un precedente errore del BORETIUS, che con lui curò l'edizione di M.G.H., *Legum*, sectio II, cit., t. II, Hannover 1897, sembrano però ineccepibili, e perciò si segue la datazione da lui proposta (Cfr. *ibid.*, p. 79).

Edd.: M.G.H., *Legum*, sectio II, t. II, cit., pp. 79-80, nn. 209-210.

### XVIII

850 - L'arcivescovo Angilberto (II), con Teodemaro, patriarca d'Aquileia e Giuseppe, vescovo d'Ivrea e arcicappellano, presiedono il concilio radunato a Pavia da Ludovico (II), in cui vengono proposti all'imperatore, che li accetta integralmente, alcuni canoni di materia morale ed ecclesiastica.

Edd.: M.G.H., *Legum*, t. I, cit., p. 395; M.G.H., *Legum*, sectio II, t. II, cit., p. 116, n. 228.

### XIX

865 febbraio 18-25 - L'arcivescovo Tadone interviene con vescovi italiani e provenzali al sinodo radunato a Pavia dall'imperatore Ludovico (II). In esso, dopo aver discusso la causa di Teotgaudo e di Guntario, arcivescovi di Treviri e di Colonia, si concorda il testo di una lettera da inviare al papa perché agisca con clemenza nei confronti di costoro.

Ed.: G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum...*, cit., t. XV, Venezia 1770, col. 759<sup>71</sup>.

### XX

876 febbraio - L'arcivescovo Ansperto interviene, con grandi personaggi laici ed ecclesiastici dell'Italia settentrionale, al sinodo di Pavia che riconosce solennemente Carlo (il Calvo) imperatore e pronuncia a nome di tutti il giuramento di obbedienza all'imperatore stesso, il quale a sua volta giura di adempiere al proprio dovere. Vengono infine decretati alcuni canoni sottoscritti dagli intervenuti.

Edd.: M.G.H., *Legum*, t. I, cit., p. 528; M.G.H., *Legum*, sectio II, t. II, cit., p. 98, n. 220; L. A. MURATORI, *Rerum Italicarum scriptores*, t. II, parte II, Milano 1726, col. 150.

I codici talvolta, dopo aver menzionato il presidente e le personalità intervenute al sinodo, l'anno e il luogo di riunione, riportano le varie discussioni fatte dall'assemblea oltre alle decisioni cui essa pervenne. Questo schema si avvicina a quello di alcuni atti del sec. VIII che il Rabikauskas nel suo studio sulla diplomazia pontificia definisce « constitutiones synodales »<sup>72</sup>. Tra i succitati sinodi presentano questa struttura formale quelli degli anni 827, 865, 876.

Spesso invece avviene che il compilatore del codice indichi in una breve nota introduttiva il luogo e l'anno di convocazione, il nome del presidente e degli intervenuti, riportando poi le sole conclusioni cui i partecipanti pervennero sotto

---

<sup>71</sup> In quest'opera il Mansi riporta il concilio all'anno 866, mentre da studi più recenti risulta che esso fu tenuto nell'865 (Cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 329).

<sup>72</sup> Cfr. P. RABIKASKAS, op. cit., p. 21.

forma di « capitula » o « canoni » disposti uno di seguito all'altro e numerati progressivamente. Si presentano in questa forma gli atti dei sinodi generali tenuti a Pavia negli anni (845-850) e 850 come pure quelli del sinodo provinciale dell'863 precedentemente considerato.

2) *Atti giudiziari relativi a placiti a cui gli arcivescovi di Milano intervengono, ma che non presiedono.*

## XXI

850 aprile, Roma - Il papa Leone IV e l'imperatore Ludovico (II) presiedono in Roma un sinodo, in cui fra l'altro si dibatte la vertenza intorno alla giurisdizione su alcune chiese e monasteri siti nel contado di Siena e rivendicati sia da Canzio, vescovo di Siena, sia da Pietro, vescovo di Arezzo: sentite le parti, che esibiscono le loro prove, dopo la partenza dell'imperatore, che lascia a rappresentarlo quattro messi, cioè Giuseppe arcicappellano<sup>73</sup>, Angilberto (II), arcivescovo di Milano, Notingo, vescovo di Brescia ed il conte Adelchi, il papa, d'accordo con i detti messi e con i presenti al concilio, pronuncia una sentenza favorevole al vescovo di Siena.

Arezzo, Archivio Capitolare, Carte del Capitolo, n. 18, copia scorretta del principio del sec. XIII.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae...*, cit., t. VI, Milano 1742, col. 389; *I placiti...*, cit., p. 176, n. 53.

## XXII

896 ottobre, Milano - L'imperatore Lamberto presiede un placito, in cui Amedeo, conte di palazzo, sedendo in giudizio con Landolfo (I), eletto, ma non ancora consacrato, arcivescovo di Milano e con numerosi giudici ed uditori, pronuncia una sentenza in favore del monastero di S. Ambrogio, in lite con il monastero di Reichenau — il cui avvocato non è presente al giudizio — a causa di sei mansi siti in Limonta, donati al monastero di S. Ambrogio dall'imperatore Lotario e confermati dall'imperatore Carlo (III), di cui il monastero di Reichenau era stato investito « salva querela » da Maginfredo, conte di palazzo di re Arnolfo, in un precedente placito tenutosi in Pavia.

A.S.M., Museo Diplomatico, sec. IX, n. 119, originale.

Edd.: G. GIULINI, op. cit., vol. VII<sup>2</sup>, p. 33; C.D.L., cit., col. 613, n. CCCLXX; *I placiti...*, cit., vol. I, p. 364, n. 101; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 160.

Il primo di questi atti differisce per alcuni aspetti dalle « notitiae iudicati » prima considerate. L'*invocatio verbalis* « in nomine Domini », anche se non infrequente nei placiti del sec. IX, non era stata finora riscontrata in atti di questo

<sup>73</sup> Cfr. più sopra gli atti n. XVII e XVIII.

tipo. Molto ampio è anche qui l'uso della forma narrativa, con cui vengono descritti gli antefatti e le diverse fasi del giudizio, e che è spesso interrotta dall'inserimento dei discorsi dei presidenti, delle parti o dei testimoni, riportati in forma diretta. Interessante, fra tutti, il discorso che il papa pronuncia all'inizio del dibattimento, dopo che sono stati letti i « decretalia ab episcopo Cantio ostensa »: esso inizia con una breve *arenga*, in cui viene citato anche un passo del Vangelo, e, dopo la *narratio*, in cui sono spiegate le ragioni storiche delle usurpazioni, effettuate da alcuni prelati, di chiese e monasteri appartenenti ad altri vescovati, prosegue affermando la proibizione, stabilita anche da precedenti canoni, di attuare tali invasioni. Ancora è interessante, nella parte conclusiva dell'atto, un altro intervento del papa, che, data ragione al vescovo di Siena, pronuncia una lunga *minatio* contro chiunque « huius nostri privilegi decretum aliquo tempore... violare temptaverit, sive clericus sive laycus, sive dignitate predictus sive honoribus decoratus, aut quelibet magna parvaque persona ». Alla sottoscrizione del papa: « Leo Dei gratia catholice et apostolice Romane Ecclesie episcopus huius indicati decretum propria manu roboravi », seguono quelle di diciassette vescovi, tre dei quali sono i messi designati dall'imperatore. Non figura invece fra i sottoscrittori il conte Adelchi. Il linguaggio usato è diverso da quello riscontrato nelle « notitiae iudicati » prima considerate: mancano sia i termini tecnici, che tanto frequentemente sono presenti in questo tipo di atti, sia le espressioni mutuata dalla lingua quotidiana, il latino usato non è né scorretto né approssimativo, e lo stile, il tono complessivo, nonché l'uso di talune formule tipiche, ricordano i documenti più solenni.

Il secondo atto non si discosta dalle « notitiae iudicati » coeve. Sebbene l'imperatore presieda il placito (« Lambertus piissimus imperator preerat »), è il conte palatino Amedeo, che, dopo la vana ricerca dell'avvocato del monastero di Reichenau, reinveste « per fuste de mano (sic) », l'avvocato del monastero di S. Ambrogio « ad partem ipsius monasterii ». Ed ancora « ex iussione suprascripto Amedei comiti palatii et admonicionem predictorum iudicum » il notaio imperiale Adelberto scrive l'atto relativo al giudizio. Infine, dopo il « signum manus » del predetto conte, compaiono le sottoscrizioni di sette giudici. Non figura fra i sottoscrittori l'arcivescovo Landolfo.

3) *Atti privati, di cui gli arcivescovi di Milano sono autori.*

### XXIII

873 dicembre 3, Cavenago - L'arcivescovo Ansperto prende possesso di case, corti e beni in Cavenago, vendutigli rispettivamente da Atone da Carimate ed Adeltrude figlia di Adone da Sauriate sua moglie, da Lanfranco notaio e Giselinde di Arimodo pure di Sauriate.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 84; originale.

Edd.: G. GIULINI, op. cit. vol. VII<sup>2</sup>, p. 24; C.D.L., cit., col. 432, n. CCLVI; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 124.

## XXIV

876 aprile 6, Cavenago - L'arcivescovo Ansperto prende possesso di case e beni in Cavenago ed Ornago, confermatigli in possesso dall'imperatore Carlo (il Calvo).

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 92; originale.

Edd.: G. GIULINI, op. cit., vol. VII<sup>2</sup>, p. 25; C.D.L., cit., col. 446, n. CCLXVI; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 132.

## XXV

879 settembre 10, Milano - L'arcivescovo Ansperto dispone che una casa di abitazione in Milano ed altre divengano, dopo la sua morte, un senodochio, dotato anche di beni di sua proprietà siti in altri luoghi. Dispone poi dei beni che possiede in Milano e delle case fuori città e in Lecco. Stabilisce infine che il senodochio, dopo la sua morte, passi in proprietà e giurisdizione del monastero di S. Ambrogio.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 96; copia semplice della fine del sec. IX o del principio del X, da originale forse interpolato.

Edd.: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae...*, cit., t. IV, Milano 1741, col. 773; C.D.L., cit., col. 482, n. CCLXXXVII; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 137.

## XXVI

879 novembre 11, Milano - L'arcivescovo Ansperto dispone di beni mobili ed immobili in Biassono ed in altri luoghi a favore del nipote Aripando, diacono, figlio del fu Liutprando, e dei pronipoti Aripando e Liutprando, figli del fu Benedetto; lascia in usufrutto ad Adeltruda, vedova di quest'ultimo, alcune case in Milano, che poi dovranno passare in proprietà di Aripando diacono.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, sec. IX, n. 97; copia autentica di mano dello stesso notaio che stese l'originale.

Edd.: G. GIULINI, op. cit., vol. VII<sup>2</sup>, p. 27; C.D.L., cit., col. 490, n. CCXC; *Il Museo Diplomatico...*, cit., vol. I, parte II, n. 138.

I primi due atti sono « notitiae firmitatis et vestiturae »: il protocollo è costituito dal segno di tabellionato del notaio rogatario e dall'*invocatio verbalis* « in nomine Domini ». Il testo, introdotto dalla consueta formula: « Notitia firmitatis et vestitura pro futuris temporibus ad memoriam retinendam... », reca interessanti richiami alla prassi dell'investitura, che si esprime con un vero e proprio rituale carico di simbolismo, come si può notare, ad es., dal seguente periodo, tratto dall'atto dell'876: « ... sic ipse domnus Anspertus archiepiscopus per columna de cassina, qui inibi esse videntur et per motta terre ipsius, tam de ipsa cassina et sedimen et de reliquis omnibus universis rebus in eodem vico et fundo Cavenago et ibi circumcirca reiacentes, ad ipsum sedimen pertinentes, de omnia et in omnibus in integrum, iusta eodem preceptum, per eadem columna et terra a presenti die ad suam partem et proprietatem habendum vestitura compreinsit et tenuit ». Nell'escatocollo si trovano la *data topica* e *cronica*, di seguito al testo,

le sottoscrizioni dei testimoni, tutti laici meno uno, chierico, che compare nell'atto dell'873, e la *completio* del notaio rogatario.

Questi documenti sono in tutto conformi agli altri « *brevia firmitatis* » coevi: si vedano, ad es., l'atto del 17 marzo 877 (C.D.L., cit., col. 451, n. CCLXIX) e quello del giugno 877 (Ibid., col. 457, n. CCLXXI).

Gli ultimi due documenti sono « *cartulae ordinationis* », assai simili nella struttura agli atti contemporanei dello stesso tipo<sup>74</sup>: nel protocollo, dopo il segno di tabellionato, vi è l'*invocatio verbalis*, cui segue la *data cronica*. Nel testo, l'autore, che figura in prima persona, dapprima dichiara il proprio nome e titolo, poi la propria paternità e nazionalità (« *ego in Dei omnipotentis nomine Ansper-tus, humilis archiepiscopus sancte Mediolanensis ecclesie et filius bone memorie Albu-ci de Blassonno, qui vixit lege Longobardorum...* »). Dopo una breve *arenga*, sempre presente in questo tipo di atti, il testatore detta varie disposizioni, introdotte da espressioni comuni, quali « volo » e « statuo ». Il testo si chiude con la menzione della *rogatio* fatta al notaio e con l'annuncio delle successive sottoscrizioni dei testi. L'escatocollo dell'ultimo atto<sup>75</sup> presenta, dopo la *data topica*, di seguito al testo, la sottoscrizione dell'autore e dei testi, e la *completio* del rogatario, lo stesso notaio Gervasius autore delle precedenti « *notitiae* ».

---

<sup>74</sup> Molto simile, anzi quasi identico nell'esordio, è il testamento che Garibaldo, vescovo di Bergamo, fece nel marzo dell'870 (C.D.L., cit., col. 416, n. CCXLVI); anche i testamenti di persone comuni non si discostano da questo schema (Cfr. ad es., C.D.L., cit., col. 353, n. CCXVI; col. 442, n. CCLXIII).

<sup>75</sup> La prima « *cartula ordinationis* » manca dell'escatocollo.

#### TAVOLA DELLE SIGLE

A.S.M. = Archivio di Stato di Milano

A.S.L. = Archivio Storico Lombardo

C.D.L. = Codex diplomaticus Langobardiae, a cura di G. Porro Lambertenghi, in « *Historiae Patriae Monumenta* », vol. XIII, Torino 1873.

M.G.H. = Monumenta Germaniae Historica